

**MODELLO**

**DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data:

12 aprile 2005

Data ultimo aggiornamento:

27 settembre 2024

INDICE

[1. INTRODUZIONE 4](#_Toc177925988)

[2. PREMESSA 7](#_Toc177925989)

[2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001 7](#_Toc177925990)

[2.2 Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria 11](#_Toc177925991)

[3. IL MODELLO 14](#_Toc177925992)

[3.1 Finalità del Modello 14](#_Toc177925993)

[3.2 Struttura del Modello 15](#_Toc177925994)

[3.3 Destinatari del Modello 16](#_Toc177925995)

[3.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello 17](#_Toc177925996)

[3.5 Attuazione del Modello 17](#_Toc177925997)

[4.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli 19](#_Toc177925998)

[4.2 Sistema organizzativo ed autorizzativo 20](#_Toc177925999)

[4.3 Principi di controllo 22](#_Toc177926000)

[4.4 Il Codice di Condotta 24](#_Toc177926001)

[4.5 Whistleblowing 25](#_Toc177926002)

[4.6 Sistema di gestione delle risorse finanziarie 27](#_Toc177926003)

[4.7 Sistema Disciplinare 29](#_Toc177926004)

[4.8 Risorse Umane 30](#_Toc177926005)

[4.9 Organismo di Vigilanza 32](#_Toc177926006)

[4.10 Il Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza 35](#_Toc177926007)

[4.11 Piano di Formazione e Comunicazione 41](#_Toc177926008)

[4.12 Attività riferibili al vertice aziendale 44](#_Toc177926009)

[4.13 Sistema di controllo 45](#_Toc177926010)

[5. PARTE SPECIALE 47](#_Toc177926011)

[5. PARTE SPECIALE 48](#_Toc177926012)

[a) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 48](#_Toc177926013)

[b) REATI SOCIETARI (COMPRESA LA CORRUZIONE TRA PRIVATI) E 84](#_Toc177926014)

[REATI DI *MARKET ABUSE* 84](#_Toc177926015)

[c) REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, IN STRUMENTI ED IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO 110](#_Toc177926016)

[d) REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 114](#_Toc177926017)

[e) REATI TRANSNAZIONALI 126](#_Toc177926018)

[f) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 130](#_Toc177926019)

[g) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA,AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 144](#_Toc177926020)

[h) REATI INFORMATICI 156](#_Toc177926021)

[i) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 161](#_Toc177926022)

[l) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO 165](#_Toc177926023)

[m) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 171](#_Toc177926024)

[n) REATI AMBIENTALI 176](#_Toc177926025)

[o) REATI TRIBUTARI 184](#_Toc177926026)

[p) REATI DI CONTRABBANDO 196](#_Toc177926027)

[ALLEGATI 205](#_Toc177926028)

# 1. INTRODUZIONE

Philip Morris Italia S.r.l. (di seguito anche “**Philip Morris**” o la “**Società**”) appartiene al Gruppo di società facenti capo a Philip Morris International Inc. (di seguito “**Philip Morris International**”), il quale considera un presupposto fondamentale operare sulla base di criteri d’integrità morale e responsabilità sociale, al fine di conseguire con successo risultati operativi di lungo periodo. Per dare concretezza a questi principi operativi, Philip Morris International ha adottato diverse azioni, tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di *“Compliance”*, al quale tutte le società del Gruppo, compresa Philip Morris, si sono adeguate. Con il termine *Compliance* si intende l’insieme di principi di condotta, sistemi organizzativi e di controllo volti ad assicurare il rispetto dei principi di autodisciplina interni e delle leggi in vigore.

Philip Morris provvede alla commercializzazione in Italia delle sigarette prodotte negli stabilimenti di altre consociate siti all’interno dell’Unione Europea. Nello svolgimento della propria attività, la Società procede ad acquistare dalle consociate i prodotti finiti ed a curarne, tramite terzi, il trasporto e la distribuzione all’ingrosso ai fini della successiva rivendita al dettaglio**.**

Philip Morris opera in un settore fortemente regolamentato, caratterizzato dalla presenza di un corposo insieme di disposizioni legislative e regolamentari, frequentemente di origine comunitaria, concernenti tanto la lavorazione quanto la vendita, la circolazione e la presentazione dei prodotti.

Come suesposto, Philip Morris reputa che onestà, integrità e responsabilità sociale siano dei criteri di valutazione del proprio successo al pari dei risultati operativi.

A tal proposito, oltre ad aver adottato il sistema di *Compliance* di Gruppo, la Società nel 2004 ha dato avvio al processo di adeguamento del proprio sistema organizzativo e di controllo alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. Nell’ottica, dunque, di una gestione sempre più efficiente, il C.d.A. della Società ha adottato per la prima volta in data 12 aprile 2005 il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Alla luce delle numerose modifiche/integrazioni normative occorse dall’emanazione del D. Lgs. 231/2001 e delle modifiche all’assetto organizzativo con l’introduzione di nuove strutture e di nuove figure professionali, la Società ha inoltre avviato diversi progetti di aggiornamento della mappatura delle aree potenzialmente sensibili ai sensi del Decreto, al fine di rendere il Modello di organizzazione, gestione e controllo sempre effettivo e coerente con la realtà aziendale.

La Società nel tempo ha provveduto ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di tener conto di:

1. introduzione nel novero dei cd. “reati presupposto” di nuove fattispecie di reato;
2. principi e *best-practice* consolidatisi in materia anche a fronte gli apporti giurisprudenziali e delle linee guida delle principali associazioni di categoria;
3. modifiche intervenute nel sistema organizzativo e nelle attività costituenti l’oggetto sociale della Società.

La Società ha, altresì, ritenuto di potenziare i flussi informativi. Ciò per giovarsi, in modo sempre più efficiente dell’esperienza dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”) nel corso di molti anni di attività continuativa e attenta. In proposito, pertanto, la Società ha ritenuto: sia di procedere all’inserimento di un apposito paragrafo specificamente dedicato a questo scopo, nel capitolo 4.9. infra, dedicato alla disciplina dell’attività dell’OdV ; sia di integrare a tal fine la parte speciale del Modello relativa al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

# 2. PREMESSA

## 2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (il “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”) prevede la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità di natura amministrativa, che si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinnanzi al giudice penale.

In base alla disciplina dettata dal Decreto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, si applicano ai seguenti soggetti giuridici (l’“**Ente**” o gli “**Enti**”):

* enti forniti di personalità giuridica;
* società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano inveceesclusi dalla disciplina in oggetto:

* lo Stato;
* gli enti pubblici territoriali;
* gli altri enti pubblici non economici;
* gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Philip Morris, in quanto Ente provvisto di personalità giuridica, rientra pertanto tra i soggetti ai quali si applica il regime della responsabilità amministrativa di cui al Decreto.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all’Ente qualora i reati, indicati dal Decreto, siano commessi nel suo interesse o vantaggio da:

* soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell’Ente (c.d. “**soggetti apicali**”);
* i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. “**soggetti in posizione subordinata**”).

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell’Ente è espressamente esclusa qualora quest’ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che non vi sia stato, inoltre, omesso o insufficiente controllo da parte dell’OdV, appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del modello stesso.

A tal proposito, i modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al contrario, nel caso di reato realizzato da soggetti in posizione subordinata, l’Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’Ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività stessa nel rispetto della legge e a verificare e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L’Ente, dunque, è responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati “*nell’interesse o a vantaggio della società*” (art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2001), pertanto, non risponde nell’ipotesi in cui i soggetti apicali od i dipendenti abbiano agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità dell’Ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti sopra individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicate nell’elenco allegato al presente Modello (cfr. Allegato n. 1 “Elenco Reati”).

Ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivanti dalla commissione di una o più delle fattispecie di cui al Decreto, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L’art. 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere inflitte all’Ente, ovvero:

* le sanzioni pecuniarie;
* le sanzioni interdittive;
* la confisca;
* la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro e sono fissate dal giudice tenendo conto:

* della gravità del fatto;
* del grado di responsabilità dell’Ente;
* dell’attività svolta dall’Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
* delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente.

Le sanzioni interdittive, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

* l’interdizione dall’esercizio delle attività;
* la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
* il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
* l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
* il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

## 2.2 Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria

L’art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001 statuisce che “*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. n. 231/2001”, da ultimo modificate nel mese di giugno 2021, nelle quali indica i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001:

* una *mappatura delle aree aziendali a rischio.* Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell’ambito delle specifiche attività aziendali;
* *specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.* Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l’efficacia del modello sono:
  + un *codice di condotta,* che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
  + un *sistema organizzativo,* che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
  + un *sistema autorizzativo,* che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e poteri di firma verso l’esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
  + delle *procedure operative,* per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
  + un *sistema di controllo di gestione,* che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
  + un *sistema di comunicazione e formazione del personale,* ai fini del buon funzionamento del modello;
* l’individuazione di un *Organismo di Vigilanza,* dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni dello stesso ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione della Società o nelle attività che essa esercita;
* specifici *obblighi informativi nei confronti dell’OdV* sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
* specifici *obblighi informativi da parte dell’OdV* verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
* *un sistema di* whistleblowing, che consenta di segnalare anche eventuali illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231 nonché violazioni del Modello stesso;
* un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

* + verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  + separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
  + documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del modello, Philip Morris ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia, nonché delle indicazioni contenute nel nuovo testo delle suddette Linee Guida approvate, nell’ultima versione, da parte del Ministero della Giustizia nel giugno 2021.

# 3. IL MODELLO

## 3.1 Finalità del Modello

L’adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione affinché, nell’espletamento delle proprie attività, siano seguiti comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

La Società ha statuito di adottare il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) con lo scopo di:

1. introdurre nella Società principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
2. prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto nelle attività individuate nella mappa delle aree a rischio;
3. sensibilizzare ulteriormente coloro che operano nell’ambito di dette aree al rispetto dei principi e delle regole introdotte dalla Società;
4. consentire un costante monitoraggio sulle attività a rischio da parte di tutta l’organizzazione aziendale ed in particolare dell’OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. prevedere uno o più canali che consentano ai dipendenti, collaboratori e/o fornitori della Società di presentare, a tutela dell'integrità della stessa, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
6. introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;
7. ribadire che Philip Morris non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
8. ribadire che Philip Morris non tollera neanche atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di coloro che segnalino condotte illecite per motivi collegati, direttamente o indirettamente alle segnalazioni, poiché tali comportamenti sono contrari alle norme vigenti e ai principi etici a cui la Società vuole attenersi.

## 3.2 Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/2001, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, i principi contenuti nel “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/2001”, i compiti dell’OdV , nonché la previsione del Sistema disciplinare.

La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle aree sensibili (distinguendo tra c.d. Attività Sensibili ed attività strumentali), il sistema dei controlli preventivi, i protocolli specifici relativi alle aree sensibili, nonché la valutazione del c.d. rischio residuo.

A titolo meramente prudenziale il presente Modello contempla anche le Attività Sensibili in cui Philip Morris può commettere un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 esclusivamente in concorso (*ex* art. 110 c.p.) con soggetti terzi.

Come già sottolineato in premessa, la Società, nel pieno rispetto delle politiche e delle direttive di gruppo, è già dotata di un consolidato Sistema di Controllo Interno composto oltre che da organigramma, deleghe e procure, sistema informativo, controlli, dal cosiddetto “*Compliance program*”, costituito dal Codice di Condotta: “Un futuro senza fumo con Integrità (“**Codice di Condotta PMI**”) (finalizzato a stabilire regole e standard comuni di condotta applicabili a tutti coloro che operano in Philip Morris International e nelle società operative del Gruppo, tra cui anche Philip Morris) dalle numerose *policy* e procedure operative aziendali di Philip Morris International.

Il presente Modello, predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si inserisce, pertanto, nel più ampio Sistema di Controllo Interno (“**SCI**”) esistente in Philip Morris.

Gli elementi costitutivi del Modello rappresentano, quindi, applicazioni concrete dei principi generali del SCI.

## 3.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, i dirigenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Philip Morris nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Philip Morris.

## 3.4 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, l’approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Philip Morris. La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del C.d.A., anche su segnalazione dell’OdV; a titolo esemplificativo, l’OdV potrebbe suggerire le seguenti modifiche:

* la modifica della configurazione e dei compiti dell’OdV ;
* l’inserimento o l’integrazione di principi del “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”;
* le modifiche o le integrazioni al Sistema disciplinare;
* l’adeguamento a nuove fattispecie di reato presupposto.

È prevista, nelle competenze dell’Amministratore Delegato, sentito l’OdV, la responsabilità di approvare eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

* mappatura delle Attività Sensibili rispetto a fattispecie di reato già considerate nel Modello;
* procedure e *policies* di Philip Morris e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.

## 3.5 Attuazione del Modello

L’adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato, supportati dall’OdV, sono responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell’implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, Philip Morris intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutti i Destinatari e, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle “a rischio”.

**4. GLI ELEMENTI DEL MODELLO**

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:

4.1 Mappatura delle aree a rischio e dei controlli;

4.2 Sistema organizzativo ed autorizzativo;

4.3 Principi di controllo relativi alle attività a rischio e relative procedure aziendali;

4.4. “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”;

* 1. Canali per la segnalazione di condotte illecite;
  2. Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
  3. Sistema Disciplinare;

4.8 Risorse Umane;

4.9 Organismo di Vigilanza;

4.10 Sistema dei flussi informativi da e verso l’OdV ;

4.11 Piano di Formazione e Comunicazione relativamente al presente Modello.

## 4.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”.

L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l’astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l’idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione.

L’identificazione delle Attività Sensibili e strumentali è attuata attraverso:

1. esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;
2. interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale, mirate all’approfondimento dei processi sensibili e dei presìdi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato “Mappatura delle aree a rischio e dei controlli” (di seguito, “**Mappatura delle aree a rischio**”, “**Mappatura**” o “**Matrice delle Attività Sensibili e strumentali**”) (cfr. Allegato n. 2 “Matrice delle Attività Sensibili e strumentali”), il quale è custodito presso la segreteria dell’OdV .

La predisposizione e l’aggiornamento della Mappatura sono oggetto di costante monitoraggio.

La Società dispone che l’attività di predisposizione e costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell’Amministratore Delegato, che demanda a livello operativo tale attività alle funzioni competenti, con l’eventuale supporto di Consulenti.

I risultati emersi dall’attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli sono comunicati al C.d.A.

## 4.2 Sistema organizzativo ed autorizzativo

***Il Sistema organizzativo***

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Peraltro, la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. formalizzazione del sistema;
2. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
3. esistenza della contrapposizione di funzioni;
4. corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità della società.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un *organigramma*, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

L’esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto e la loro assegnazione in modo chiaro e trasparente consente inoltre il rispetto del principio di *separazione dei ruoli*, fondamentale al fine di prevenire i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

La Società si è, inoltre, dotata di protocolli e procedure come strumento per definire i propri processi organizzativi, di cui tutti debbono fruire.

***Il Sistema autorizzativo***

Secondo quanto suggerito dalle Linee guida di Confindustria i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. Tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *policies*, delle procedure e degli standard di cui all’Allegato 6.

Si coglie l’occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell’ambito di un procedimento *ex* Decreto 231 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell’illecito amministrativo ascritto all’ente, la nomina del difensore dell’ente non verrebbe autorizzata ed effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

## 4.3 Principi di controllo

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve verificare, pertanto, l’esistenza di specifici presidi. Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività.

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:

• garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;

• definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;

• attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;

• definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;

• garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo;

• regolamentare l’attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure e *policies*, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);

• assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione, chi l’abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall’utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l’operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;

• assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (*self assessment*, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: *report* degli *audit*);

• garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l’attività a rischio (*report* scritti, relazioni, ecc.);

• prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione e aggiornamento delle procedure aziendali (cfr. Allegato n. 6 “Sistema di controllo”).

## 4.4 Il Codice di Condotta

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 rappresenta la base del presente Modello. In tale ottica, l’adozione di un codice di condotta quale utile strumento di *governance* costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il codice di condotta, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice di Condotta elaborato da Philip Morris nell’ambito del progetto di adeguamento al D. Lgs. 231/2001 di cui all’Allegato 3 (il “**Codice di Condotta 231**”) si inserisce in un contesto internazionale fortemente caratterizzato da una rilevante attenzione ai valori etico-deontologici.

Al fine di dare concretezza a questi valori Philip Morris International Inc. ha intrapreso diverse azioni tra le quali la realizzazione di un articolato sistema di “*Compliance*”.

I principi contenuti nel sistema di *Compliance* sono improntati a *standard* di comportamento di elevato tenore e riflettono il continuo impegno all’interno del Gruppo anche nel campo della responsabilità sociale e della commercializzazione responsabile dei prodotti del tabacco.

L’approccio metodologico seguito ai fini dell’elaborazione del Codice di Condotta 231 è stato, pertanto, da un lato, quello di orientare tale strumento alla tutela degli specifici aspetti propri della norma alla luce dei reati ivi previsti, dall’altro lato, di estenderne la portata ad una molteplicità di condotte dalle quali possa astrattamente discendere una responsabilità per la Società. Il tutto assicurandone la coerenza con le numerose disposizioni e standard di comportamenti già adottati dal Gruppo.

Il Codice di Condotta 231 è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma si estende anche a consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società. È responsabilità dell’OdV individuare e valutare, con il supporto del Dipartimento Legale e della Funzione People & Culture, l’opportunità dell’inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Eventuali dubbi sull’applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta 231, devono essere tempestivamente portati all’attenzione dell’OdV .

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l’efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all’OdV , anche attraverso i canali di segnalazione di cui al successivo punto n. 4.5.

L’inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice di Condotta 231 comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale previsto dal Modello di cui all’Allegato 4 (il “**Sistema Disciplinare**”).

## 4.5 Whistleblowing

Oltre al sistema informativo delineato al successivo paragrafo 4.10 (“Segnalazioni da e verso l’Organismo di Vigilanza”), come previsto dall’art. 6, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 231/2001, la Società prevede canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 1937/2019.

La gestione del *whistleblowing* avviene tramite la Procedura 231 “Segnalazioni Rilevanti” e la procedura PMI 16-C “Parlare Apertamente”.

Al fine di consentire la massima accessibilità e diffusione dei canali di segnalazione degli illeciti esistenti la Società fornisce regolarmente apposite informative al personale per consentire appropriata consapevolezza dell’esistenza di tali strumenti e canali di segnalazione di condotte illecite.

A ciascuna delle segnalazioni effettuate per il tramite di uno dei canali di segnalazione previsti viene dato seguito con un procedimento di indagine, richiamato nella procedura adottata dalla Società (“Segnalazioni Rilevanti ”). Il processo di indagine prevede il coinvolgimento dell’OdV (qualora interessato dalla segnalazione), il quale è tenuto costantemente informato sulle modalità e gli esiti dell’indagine nonché sulle eventuali azioni intraprese a seguito della segnalazione, in conformità alla Procedura “Segnalazioni Rilevanti”.

Nella definizione delle modalità di reporting si è tenuto conto dei vari strumenti di rilevazione delle violazioni già in uso, tra i quali la *Compliance Integrity Help Line* che consente ai dipendenti del Gruppo di denunciare anche anonimamente comportamenti non in linea con gli standard di comportamento fissati o, comunque, di comunicare qualsiasi dubbio e/o preoccupazione inerente alla propria attività lavorativa.

Il segnalante deve effettuare la segnalazione in buona fede e non trova protezione in caso di segnalazione infondata effettuata con dolo o colpa grave.

La Società si impegna, infatti, a prevenire e reprimere attivamente qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretto o indiretto per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il caso in cui siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Nell’Allegato 4 (Sistema Disciplinare) sono previste sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dei segnalanti, nonché nei confronti di chi commette altri illeciti previsti dal D. Lgs. 24/2023.

## 4.6 Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L’art. 6, comma 2, lett. c), del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli Enti (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l’adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

* flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
* flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo di esempio, le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all’attività aziendale, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi:

* pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione- debitamente autorizzata- alla Funzione competente;
* predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite;
* richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;
* verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie si base sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

* esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
* richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente formalizzata;
* controllo sull’effettuazione del pagamento;
* riconciliazioni a consuntivo;
* esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e dell’importo;
* esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
* effettuazione sistematica dell’attività di riconciliazione, sia dei conti *intercompany*, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
* tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all’annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* e, in particolare, da PMI 29 “*Approvvigionamenti*” e PMI 11-C Forme di Pagamento Accettabili, aventi ad oggetto i principi dell’azienda e le regole da seguire in relazione all’acquisto di beni e servizi, a partire dal piano di acquisto fino al pagamento dei beni e servizi ricevuti, ivi incluse la selezione del fornitore, l’ordinazione, la ricezione e la verifica delle fatture.

Il controllo di gestione delle risorse finanziarie è inoltre assicurato da un sistema di *budgeting* relativamente al quale è responsabile la funzione Finance, la quale è tenuta a monitorare eventuali scostamenti dal budget provvedendo a comunicare tempestivamente all’OdV ogni comportamento anomalo in termini di rilevanza e ripetitività.

## 4.7 Sistema Disciplinare

L’effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.

La Società ha provveduto ad introdurre un Sistema Disciplinare ai fini del D. Lgs. 231/2001, volto a sanzionare le eventuali violazioni dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Modello, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte dei componenti dell’OdV , dei consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società.

Si sottolinea, inoltre, come – oltre alla possibilità di applicazione delle sanzioni disciplinari – il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituisca elemento di valutazione professionale che può avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all’eventuale componente variabile/premiale della retribuzione) con riferimento a tutti i Dipendenti (ivi inclusi i dirigenti).

Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (cfr. Allegato n. 4 “Sistema Disciplinare”).

## 4.8 Risorse Umane

a) Il sistema di selezione del personale

Philip Morris, relativamente al **processo di selezione del personale**, segue una politica aziendale volta a selezionare ed assumere il personale maggiormente qualificato e capace, in maniera equa e trasparente. I principi di selezione, previsti dal Codice di Condotta 231, alla cui osservanza sono tenute tutte le funzioni aziendali ed in particolare la Funzione People & Culture, sono definiti al fine di garantire una valutazione basata prevalentemente su elementi oggettivi.

In particolare, come stabilito nel Codice di Condotta 231, la selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Il processo di selezione comporta il coinvolgimento di più soggetti tanto nell'area interessata direttamente alla selezione quanto nella Funzione People & Culture. Competenze e responsabilità proprie della posizione scoperta vengono predeterminate utilizzando una apposita “*job description*” realizzata in base al modello di competenze standard di Philip Morris International. La selezione viene effettuata in considerazione della corrispondenza del possibile candidato al modello di competenze di Philip Morris International nonché agli ulteriori requisiti individuati nella “*job description*”.

b) Il sistema di valutazione delle performance

La Società effettua un costante monitoraggio sul personale tramite la Funzione People & Culture e le rispettive funzioni di appartenenza. Strumento principale di valutazione della performance è il MAP (*Managing and Appraising Performance*), un articolato processo volto ad assicurare il costante coordinamento delle performance individuali con gli obbiettivi della società nonché lo sviluppo individuale di ciascun dipendente. La valutazione delle performance viene effettuata alla luce del modello di competenze di Philip Morris International tra le quali rientra l'integrità, intesa come totale rispetto delle politiche e dei codici di comportamento di Philip Morris International.

Quanto, invece, ai sistemi di incentivazione, i criteri utilizzati si ispirano ai principi fissati nel Codice di Condotta 231 il quale prevede specificatamente che nella propria organizzazione aziendale gli obbiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

## 4.9 Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 all’art. 6, comma 1, lett. b), prevede, tra i presupposti indispensabili per l’esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, l’istituzione di un organismo dell’Ente -c.d. *OdV* - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

***Requisiti dell’Organismo di Vigilanza***

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l’Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. **Autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell’Organismo nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, “è indispensabile che all’OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa.
2. **Professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
3. **Continuità di azione:** per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché dia curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l’OdV deve:

* essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
* essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
* essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
* essere dotato di autonomia finanziaria;
* essere privo di compiti operativi;
* avere continuità d’azione;
* avere requisiti di professionalità;
* poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.

***Individuazione dell’Organismo di Vigilanza***

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee guida di Confindustria, nonché nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione appena illustrati, la Società ha optato per una composizione collegiale dell’OdV, variabile da 3 a 5 componenti con possibilità di prevedere anche una compagine interamente costituita da membri esterni, secondo le modalità previste nello Statuto dell’OdV allegato al presente Modello.

Non potranno essere nominati componenti dell’OdV coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

Per la definizione degli altri requisiti di ineleggibilità e di decadenza nonché per tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell’OdV si rimanda al documento denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (cfr. Allegato n. 5 “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”).

***Attività di monitoraggio e controllo dell’OdV***

Tenuto conto dell’importanza di un sempre più efficace e tempestivo monitoraggio da parte dell’OdV delle aree sensibili individuate nella Parte Speciale che segue, così come costantemente aggiornate, e delle circostanze evidenziate dalle relazioni annuali dell’OdV al Consiglio di Amministrazione, una volta all’anno questi organi aziendali si incontrano per discutere se e come le risorse messe a disposizione e/o il budget assegnato all’OdV siano, ad avviso di quest’ultimo, in linea con le attività richieste da questo Modello e/o comunque previste dall’OdV come da svolgersi.

Sempre tenuto conto dell’importanza di garantire il più tempestivo ed efficace monitoraggio delle aree sensibili individuate nella Parte Speciale che segue, così come aggiornate, e delle circostanze evidenziate dalle relazioni annuali dell’OdV al Consiglio di Amministrazione, la Società mette a disposizione dell’OdV risorse addizionali, attraverso la previsione di una risorsa di cui disporre all’interno delle funzioni adibite ai controlli interni oppure la contrattualizzazione di una società specializzata, affinché si fornisca supporto periodico, qualificato ed efficace all’OdV per le attività di controllo istituzionale, compresi test a campione, preparazione di flussi informativi o per qualsiasi altra area che l’OdV ritenga meritare attenzione.

La Società conferma così che l’OdV può, in particolare, esercitare ulteriori, efficaci controlli, oltre a quelli di linea e dell’*internal audit* già previsti dalle procedure di *compliance* aziendale

## 4.10 Il Sistema dei flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza

***Flusso informativo da parte dell’OdV nei confronti degli organi sociali***

L’OdV provvederà ad informare in ordine all’attività svolta l’Amministratore Delegato in modo continuativo, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con cadenza periodica (semestrale/annuale) e, comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l’ opportunità.

In particolare, l’Organismo deve predisporre:

* con cadenza semestrale, una relazione di sintesi avente ad oggetto le attività complessivamente svolte, indicando, in particolare, i controlli effettuati e gli esiti degli stessi, le criticità e le carenze riscontrate nei processi aziendali, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
* con cadenza annuale, una relazione avente ad oggetto i risultati ottenuti dall’attività svolta, le eventuali criticità emerse, l’eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure, lo stato di realizzazione delle azioni migliorative in corso ed il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit).

***Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza***

L’art. 6, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 231/2001, impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.

L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all’OdV mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all’OdV le informazioni concernenti:

* provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
* eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
* ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001;
* ogni violazione da parte del personale alle disposizioni in materia di sicurezza;
* ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
* il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D. Lgs. 81/08 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), evidenziando anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano emerse situazioni di non conformità;
* il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa ed i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche effettuate (specificando ove programmate ed ove a sorpresa), evidenziando eventuali non conformità;
* ogni impedimento all’esercizio delle funzioni dell’RSPP, dell’RLS e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
* il programma annuale delle manutenzioni programmate, dei corsi e delle attività di formazione aventi ad oggetto la normativa applicabile in materia antinfortunistica e le connesse misure di prevenzione e protezione;
* una relazione semestrale da parte dell’RSPP avente ad oggetto gli adempimenti connessi ai contratti d’appalto con imprese appaltatrici o con lavoratori autonomi;
* in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08, qualunque attività ispettiva, nonché i rilievi dell’autorità di controllo;
* le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
* rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
* notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
* ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
* una copia del documento del Bilancio approvato, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione;
* esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta 231 e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
* ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta 231;
* informazioni su eventuali richieste di favori o altre utilità, per sé o per altri, provenienti da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizi che esulino dagli usi e costumi legittimi.

Come da *practice* già concordata tra il Dipartimento Legale e l’Organismo di Vigilanza, devono essere altresì trasmessi all’OdV le informazioni concernenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIREZIONE** | **Flussi periodici** | **FREQUENZA** |
| Finance | Relazione della società di revisione sul civilistico | Annuale |
| Finance | Bilancio civilistico | Annuale |
| Finance | Richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici | Annuale |
| P&C | Report assunzioni in cui sono stati evidenziati possibili conflitti di interessi / Relazioni su procedimenti disciplinari e sanzioni con impatto 231 | Annuale |
| R&C | - Terze parti che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, con descrizione del servizio reso, corrispettivo pattuito nonché eventuale presenza di un bonus  - Contribuzioni erogate dalla Società, con indicazione dell’ente ricevente, il valore corrisposto, descrizione del progetto e (ove già disponibile) rendicontazione finale  - Regali ed ospitalità in favore di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio | Semestrale |
| RSPP | Report /verbale di riunione annuale ex art. 35 TUS | Annuale |
| Report smaltimento rifiuti (i.e. RAEE) | Annuale |
| Relazione informativa e report incidenti o quasi infortuni / segnalazione di incidente/infortunio con prognosi >40 gg | Semestrale |
| DIREZIONE | Flussi ad evento (ad hoc) |  |
| Project Manager di riferimento | Attivazione di gare pubbliche e stato avanzamento (aggiudicazione, gestione commessa, chiusura, eventuali anomalie etc..) |  |
| Legal | Elenco aggiornato delle deleghe e sub-deleghe di funzioni e delle procure rilasciate in azienda. |  |
| Legal | Elenco aggiornato dei dipendenti che, in virtù della loro Job Description, sono tenuti ad interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio |  |
| Legal | Visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate. |  |
| Legal | I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali |  |
| R&C | Mutamenti della struttura organizzativa |  |
| R&C | Cambiamenti rilevanti policy aziendali |  |
| R&C | Eventuali eccezioni alle policy in materia di contribuzioni, regali ed ospitalità |  |

Al fine di facilitare il flusso di informazioni (periodiche o ad evento) verso l’OdV, è stata prevista l’istituzione, presso la Società, di “canali informativi dedicati”.

In particolare, è stata attivata una casella di posta elettronica attraverso la quale i membri dell’OdV potranno ricevere eventuali richieste o segnalazioni: [*organismodivigilanza.pmitalia@pmi.com*](mailto:organismodivigilanza.pmitalia@pmi.com).

Le comunicazioni pervenute all’OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’Organismo e nel quale sono altresì documentate e correttamente archiviate le attività svolte dall’ OdV (es. verbali delle riunioni, piano delle verifiche annuali, verbalizzazione di eventuali incontri con il *management*, procedimenti istruttori e relativi esiti, etc.).

L’Organismo ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall’art. 6 D. Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché con il Regolamento EU 2016/679 (cosiddetto “GDPR”).

## 4.11 Piano di Formazione e Comunicazione

***Formazione***

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati, da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

Il Dipartimento Legale, con il supporto della Funzione People & Culture, è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all’applicazione del Modello, la quale è soggetta a verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza.

I programmi formativi devono essere condivisi con l’Organismo di Vigilanza.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

• essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);

• i contenuti devono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);

• la periodicità dell’attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di *commitment* del management a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta;

• il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l’importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;

• la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;

• deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in *generale* o *specifica*. In particolare, la **formazione generale**, attuata secondo le modalità ritenute più idonee ed efficaci, deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

* dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
* dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta 231;
* del Sistema disciplinare;
* delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
* dei poteri e compiti dell’Organismo di Vigilanza;
* del sistema di reporting interno riguardante l’Organismo di Vigilanza;
* del sistema di whistleblowing attivato

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività, o comunque della loro posizione in azienda (i.e. tutti i manager), necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

• avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa;

• acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio sono destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello vengono organizzati dei moduli d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Vengono, inoltre, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare in relazione alle Attività Sensibili o strumentali di cui alla Mappatura.

***Comunicazione***

In linea con quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società dà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutti i Destinatari siano a conoscenza del contenuto dello stesso.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

• essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;

• utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;

• essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l’informazione più recente) e accessibile.

Destinatari della comunicazione sono:

* tutti i dipendenti (impiegati e dirigenti);
* i nuovi dipendenti al momento dell’assunzione;
* i collaboratori a progetto;
* fornitori e partner della Società;
* i terzi che agiscono per conto della Società.

Il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato con comunicazione a tutto il personale tramite invio di *e-mail*, pubblicazione sul sito intranet aziendale, ed invio personalizzato di apposita comunicazione a quadri e dirigenti.

## 4.12 Attività riferibili al vertice aziendale

Come anticipato nella premessa al presente Modello, il reato da cui può derivare, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’Ente, può essere realizzato sia dal soggetto in posizione apicale sia dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede nel caso di reato realizzato dal Vertice un’inversione dell’onere della prova; in tal caso è la Società che deve dimostrare l’elusione fraudolenta del Modello predisposto ed efficacemente attuato. Nel caso di reato integrato dal Vertice, non è sufficiente dimostrare che si tratti di illecito commesso da un apicale infedele, ma si richiede, altresì, che non vi sia stato omesso o carente controllo da parte dell’OdV sul rispetto del Modello stesso.

Partendo da tali premesse, si evidenzia che gli amministratori, i sindaci, ecc. sono i destinatari naturali di tutte le previsioni normative incriminatici, oggetto di mappatura nella seguente Parte speciale, per le quali è configurabile la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A riprova di ciò, alcuni reati ai quali il D. Lgs. 231/2001 ricollega la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono reati c.d. “propri”, ovvero possono essere realizzati soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica soggettiva (es. per i reati societari, i soggetti attivi individuati dalla norma incriminatrice sono esclusivamente gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, i direttori generali, il dirigente contabile e coloro ai quali, per effetto dell’art. 2639 c.c., si estende la qualifica soggettiva). Per effetto di tale indicazione normativa, si ritiene necessario che l’attività di controllo demandata all’OdV abbia ad oggetto anche l’operato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia non si può escludere il concorso *ex* artt. 110 e ss. c.p., nel reato posto in essere dai membri del Vertice aziendale, di soggetti differenti da quelli individuati dal Legislatore.

## 4.13 Sistema di controllo

Il presente Modello ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella Società i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel Decreto e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali già presenti in Philip Morris International Inc. nelle società operative ad essa facenti capo nonché nelle rispettive affiliate, quali la Società, bensì integrarne il contenuto.

Tra questi va in particolare ricordato la Codice di Condotta PMI di Gruppo nonché l’insieme delle “*Principles&Practices*” e delle procedure emesse da Philip Morris International, ove vengono stabiliti i principi fondamentali e le regole di condotta a cui le azioni quotidiane di tutti i dipendenti della Società debbono ispirarsi e che costituiscono un valido presidio di controllo anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, nonché ai fini della segnalazione di condotte illecite.

Il presente Modello ai fini del Decreto diviene quindi parte integrante del sistema di *Compliance* già esistente all’interno della Società.

# 5. PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Società ha ritenuto, anche con l’aiuto di consulenti esterni, di valutare le misure che possano ulteriormente potenziare l’attività dell’Organismo di Vigilanza, valorizzando la grande esperienza acquisita dal medesimo nel corso di molti anni di attività, dedicati al presidio delle aree sensibili che seguono.

Ciò, considerate le professionalità di cui l’OdV dispone, essendo al vertice del sistema dei controlli, anche sui protocolli specifici relativi alle aree sensibili, tenuto conto del c.d. rischio residuo.

Del potenziamento dei controlli, in capo all’Organismo di Vigilanza, possono giovarsi le funzioni aziendali esposte alle aree sensibili che seguono, a cominciare dall’area External Affairs (considerate le interazioni istituzionali di quest’ultima con Pubblici Ufficiali). In ragione della centralità dell’Organismo di Vigilanza, al vertice del sistema dei controlli, la Società ha ritenuto di dare evidenza a tali controlli, con il massimo risalto, anche nei *training* aziendali relativi a questo Modello. Per la medesima ragione, la Società considera le seguenti indicazioni come immediatamente operative e da tenere in considerazione in tutte le pianificazioni di audits, nonché nella esecuzione/applicazione delle procedure di *compliance*.

# 5. PARTE SPECIALE

# a) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

***1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001***

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex* art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, si riporta una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) del D. Lgs. 231/2001 che appaiono astrattamente rilevanti per la Società.

Per la descrizione di tutte le fattispecie richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 si rinvia nell’elenco allegato al presente Modello (cfr. Allegato n. 1 “Elenco Reati”).

***Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)***

Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento o di un mutuo agevolato o di altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate destinati alla realizzazione di una o più finalità, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell’ipotesi di impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era destinata.

***Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

La fattispecie si consuma con l’avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l’evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all’art. 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire: “*L'art. 316-ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640-bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest’ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall’art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.*”.

***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un aggiramento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è l’ipotesi aggravata di cui al comma 2, numero 1) dell’art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea.

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La parte oggettiva del reato è indicata per *relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell’oggetto materiale sul quale deve cadere l’attività truffaldina, rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

***Frode informatica (art. 640-ter c.p.)***

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

***Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)***

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell’attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.

***Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri, sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Ai sensi dell’art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

***Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc’anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art 377-bis c.p.)[[1]](#footnote-2)***

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui si induce, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, un testimone a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dinanzi all’autorità giudiziaria.

***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nella qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri, ovvero ad omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità è estesa anche al privato che subisce l’attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Sulla base del richiamo all’art. 322-*bis* operato dall’art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato previste dagli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)***

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all’infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all’art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-*bis* c.p., in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’art. 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Con riferimento alle fattispecie di reato di tipo corruttivo, profili di rischio in capo alla Società potrebbero eventualmente individuarsi nelle ipotesi in cui un dipendente ovvero un consulente della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere – a titolo esemplificativo – l’ottenimento di un’autorizzazione all’esercizio di una data attività, informazioni non dovute in merito ad un accertamento fiscale in corso.

Per quanto riguarda invece la cd. Corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell’art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l’ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

***Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.*)**

Commette il reato chiunque nell’esecuzione di contratti di fornitura con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità non adempia ai propri obblighi, facendo ricorso ad artifici o raggiri tali da ingannare la controparte sul contenuto della propria prestazione, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

***1.2 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio***

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

***Pubblico Ufficiale***

Ai sensi dell’art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*

***Incaricato di Pubblico Servizio***

Ai sensi dell’art. 358 c.p*. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

***1.3 Attività Sensibili***

L’art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili” (di seguito “**Attività Sensibili**”), ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito Philip Morris ha individuato le attività che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.

Tali attività, riportate integralmente nel documento Matrice delle Attività Sensibili (cfr. Allegato n. 2 “Matrice delle Attività Sensibili”), sono di seguito sintetizzate:

1. Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
2. Rapporti con Ministeri ed enti pubblici (ivi inclusi gli Enti Locali);
3. Rapporti con istituzioni governative e legislative nazionali e sovranazionali;
4. Rapporti con Autorità Giudiziarie;
5. Verifiche e Ispezioni da parte di autorità esterne;
6. Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche;
7. Rapporti con soggetti terzi che agiscano per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali) indicate nelle precedenti Attività "sensibili".

***1.3.1 Definizione di processi/attività strumentali***

La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di “rischio-reato”, le attività c.d. “sensibili in senso stretto”.

Tale mappatura ha, altresì, evidenziato una serie di attività che, sebbene non direttamente sensibili, possono essere strumentali alla commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

In sostanza, all’interno della Società si possono distinguere due categorie di processi/attività, rilevanti nell’ottica del D. Lgs. 231/2001.

1. **Attività Sensibili.** Le Attività Sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.

2. **Attività strumentali.** Le attività strumentali presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre quest’ultimo ad omettere eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il rilascio da parte di quest’ultimo di un provvedimento amministrativo). Sulla base delle suesposte considerazioni, sono stati valutati i controlli esistenti posti a presidio dalla Società per le seguenti attività strumentali:

1. Acquisizione di beni e servizi (incluse le consulenze);
2. Assunzione e gestione del personale;
3. Gestione di flussi monetari e finanziari;
4. Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale;
5. Regali, omaggi, altre utilità;
6. Donazioni;
7. Benefit, bonus ed incentivi;
8. Attività di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

***1.4 Protocolli di carattere generale e Protocolli specifici***

Vi sono diversi presidii di carattere generale a mitigazione dei rischi connessi alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti previsti e regolamentati sia nella PMI Global Anticorruption Policy e relativi Standards (“**PMI Global Anticorruption Policy**”) che in diverse procedure 231 locali adottate dalla Società. Tra i principali, si individuano i seguenti:

* Sulla Intranet aziendale è pubblicata una lista di tutti i dipendenti della Società che, per procura o per il ruolo svolto, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio. Tale lista è costantemente aggiornata dal Dipartimento Legale e comunicata periodicamente all’OdV unitamente alla lista dei fornitori anch’essi autorizzate ad interagire con i Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio.
* I suddetti dipendenti e fornitori sono tenuti a frequentare un *training* sulle normative anticorruzione e sul sistema interno di *Whistleblowing* una volta all’anno, da tenersi da parte del Dipartimento Legale e/o Ethics & Compliance. L’OdV svolge una volta all’anno verifiche specificamente focalizzate sulla documentazione relativa ai *training* concernenti quest’area, per verificare le presenze e raccomandare le misure che si ritenessero necessarie;
* come da prassi aziendale invalsa, gli incontri con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio si svolgono con la presenza di almeno due persone (dipendenti e/o consulenti contrattualizzati dalla Società). Incontri con una sola persona sono ammissibili solo in caso di ragioni del tutto eccezionali, che vanno in ogni caso motivate nella reportistica di cui al paragrafo successivo;
* i dipendenti della Società che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio procedono alla redazione tempestiva di una sintesi su ciascun incontro con questi ultimi. Ciascuna sintesi precisa il luogo della riunione, il nominativo e il titolo dei partecipanti e i contenuti discussi. Tale obbligo di redazione di sintesi degli incontri deve essere contrattualmente esteso a tutti i fornitori della Società che interagiscono con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio. La Società, mediante le proprie funzioni competenti fa in modo che l’OdV riceva con una periodicità adeguata all’importanza del presidio, tali documenti di sintesi così che l’OdV possa continuare a svolgere, in modo sempre più efficace e ogni trimestre, una verifica dei medesimi, se del caso, data l’importanza del compito, con l’aiuto di consulenti;
* per i contratti che prevedono un incarico ad un soggetto terzo di interagire con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell’interesse della Società, è necessario effettuare una *due diligence* reputazionale e di *compliance, nonché un’attività di* benchmarking dove si richiede alla funzione richiedente il servizio di indicare: (i) le motivazioni che presiedono alla necessità/utilità del servizio richiesto e alla scelta di selezionare un determinato fornitore; nonché (ii) un valutazione sul “*fair value*” della remunerazione prevista per tale fornitore ;
* in conformità alle prassi aziendali, e a maggior ragione per tutti quei contratti che prevedono un incarico ad una terza parte di interagire con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, tutte le funzioni aziendali si impegnano a procedere al pagamento del corrispettivo solo dietro regolare presentazione di documentazione atta a dimostrare l’avvenuta esecuzione del servizio.

Con l’adozione della PMI Global Anticorruption Policy entrata in vigore il 1 marzo 2023, sono stati introdotti ulteriori e più stringenti presidi con riferimento a possibili contratti di servizi o contribuzioni che possano prevedere il coinvolgimento diretto o indiretto di Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti stretti.

È compito della Società, attraverso le funzioni competenti, controllare che i presidi sopra richiamati vengano rispettati, mentre l’OdV – quale meccanismo di *assurance* – dovrà valutare che i controlli sia effettuati. Sotto tale profilo, l’OdV potrà richiedere alle funzioni competenti qualsiasi documentazione che dovesse ritenere utile e/o necessaria a tale scopo.

Qui di seguito sono elencati i protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili (Philip Morris nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), nonché quelli relativi alle attività strumentali.

***1.4.1 Attività Sensibili***

**1)** **Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A. in linea con quanto già previsto nel Codice.
* Codice di Condotta PMI: : ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231
* Procedura 231 “Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo: a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; b) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; c) modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”;
  + Procedura 231 – “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI Global Anticorruption Policy, PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”).
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Reporting: tramite l’utilizzo di un apposito tool digitale è previsto l’obbligo di redigere e archiviare un report di ciascun incontro con un soggetto qualificabile come Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o come Government Official ai sensi della procedura PMIGlobal Anticorruption Policy , indicando: (i) luogo e data dell’incontro; (ii) tematica discussa durante l’incontro; e (iii) nome, cognome e qualifica di tutti soggetti partecipanti.

**2) Rapporti con Ministeri ed Enti locali**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.
  + Procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMIGlobal Anticorruption Policy , PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”).
* Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Reporting: tramite l’utilizzo di un apposito tool digitale è previsto l’obbligo di redigere e archiviare un report di ciascun incontro con un soggetto qualificabile come Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o come Government Official ai sensi della procedura PMIGlobal Anticorruption Policy , indicando: (i) luogo e data dell’incontro; (ii) tematica discussa durante l’incontro; e (iii) nome, cognome e qualifica di tutti soggetti partecipanti.

**3) Rapporti con istituzioni governative e legislative nazionali e sovranazionali**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.
  + Procedura 231 – “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, da PMIGlobal Anticorruption Policy ” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”).
* Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Reporting: tramite l’utilizzo di un apposito tool digitale è previsto l’obbligo di redigere e archiviare un report di ciascun incontro con un soggetto qualificabile come Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o come Government Official ai sensi della procedura PMIGlobal Anticorruption Policy , indicando: (i) luogo e data dell’incontro; (ii) tematica discussa durante l’incontro; e (iii) nome, cognome e qualifica di tutti soggetti partecipanti.

**4) Rapporti con Autorità Giudiziarie: gestione del contenzioso**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.
  + Procedura 231 – “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme *Principles&Practices* ed in particolare da PMIGlobal Anticorruption Policy .
* Procure e deleghe: sono stati formalmente attribuiti poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Reporting: è prevista l’elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico.

**5) Verifiche e Ispezioni da parte di autorità esterne**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
  + Procedura 231 – Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&*Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme *Principles&Practices* ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI Global Anticorruption Policy e la Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”).
* *Linee guida locali*: inoltre, la Società ha adottato specifiche Linee Guida aventi ad oggetto la procedura da applicare in caso di ispezioni da parte di Autorità Pubbliche.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Reporting: è prevista la predisposizione di report in merito alle verifiche subite dalla Società e agli esiti delle stesse, inviati ad adeguato livello gerarchico.

**6) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
  + Procedura 231 “Contribuzioni, regali e ospitalità”;
  + Procedura 231 – Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&*Practices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme *Principles&Practices* ed in particolare da PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMIGlobal Anticorruption Policy , PMI 12-C “Contribuzioni sociali” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”).
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
* Reporting: tramite l’utilizzo di un apposito tool digitale è previsto l’obbligo di redigere e archiviare un report di ciascun incontro con un soggetto qualificabile come Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio o come Government Official ai sensi della procedura PMIGlobal Anticorruption Policy , indicando: (i) luogo e data dell’incontro; (ii) tematica discussa durante l’incontro; e (iii) nome, cognome e qualifica di tutti soggetti partecipanti.

**7) Rapporti con soggetti terzi che agiscano per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali) indicate nelle precedenti “Attività sensibili"**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
  + Procedura 231 – “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”.
* Principles&Practices: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed in particolare dalle procedure aziendali PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMIGlobal Anticorruption Policy , PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi” oltre che dalle linee guida operative concernenti l'effettuazione di pagamenti tramite conto corrente bancario nonché dalle disposizioni adottate per determinare e limitare i poteri di approvazione delle spese all'interno di ciascun dipartimento aziendale (“*Cost Center Approval Limits*”). La Società effettua altresì attività di *due diligence* nei confronti di consulenti o altri soggetti che intrattengo rapporti con le Autorità pubbliche per conto della stessa, al fine di verificare il possesso da parte dei medesimi di idonei requisiti reputazionali.
* Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati i soggetti che, per il ruolo che svolgono, sono autorizzati ad interagire con Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio.
* Clausole contrattuali: per disciplinare i rapporti con consulenti o altri soggetti che intrattengo rapporti con le Autorità pubbliche per conto della Società sono stati elaborati specifici standard contrattuali contenenti, *inter alia*, dichiarazioni e garanzie sul rispetto della normativa anti-corruzione e i rimedi esperibili in caso di loro violazione.
* Reporting: sono previsti specifici flussi di *reporting* aventi ad oggetto l’attività svolta dai soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con le Autorità (nazionali e sovranazionali). Nel caso in cui una terza parte incontri per conto di Philip Morris un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o un “Government Official” così come definito dalla procedura PMIGlobal Anticorruption Policy , la terza parte è obbligata a inviare tempestivamente un report al suo referente aziendale indicando: (i) luogo e data dell’incontro; (ii) tematica discussa durante l’incontro; e (iii) nome, cognome e qualifica di tutti soggetti partecipanti.

***1.4.2 Processi/attività strumentali***

**1) Selezione, assunzione e gestione del personale**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Prassi: la Società, attualmente, osserva una precisa prassi anche mediante il supporto di alcuni documenti. In particolare, viene utilizzato il documento “*Position Request Form*” necessario per la raccolta delle approvazioni necessarie ad ultimare il processo di assunzione.
* *Budget*: per quanto attiene alle attività di selezione, finalizzate all’assunzione di personale, alla Funzione People & Culture è assegnato un budget annuale per attività a supporto e per eventuali costi di consulenza esterna.
* *Principles&Practices*: è previsto il processo per la selezione e l’assunzione del personale con indicazione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) utilizzo di strumenti volti a definire criteri oggettivi e trasparenti per selezione dei candidati (ad esempio: esperienze accademiche, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); ii) attività di verifica sui candidati volte ad individuare la pregressa assunzione da parte dei medesimi ovvero dei loro familiari di incarichi presso P.A. in linea con quanto previsto dalla PMI Global Anticorruption Policy; iii) attività di verifica sui candidati volte ad individuare la pregressa assunzione da parte dei medesimi ovvero dei loro familiari di incarichi presso taluni enti privati in potenziale conflitto di interessi con la Società (ad es. la società incaricata della revisione dei conti); iv) utilizzo per tutti i processi di selezione di una strumentazione informatica volta a facilitare la documentazione di tutte le fasi del processo di selezione; v) compartecipazione della Funzione People & Culture nel processo di assunzione in affiancamento alla funzione richiedente ed eventuale coinvolgimento del Dipartimento Ethics & Compliance nei casi di potenziale conflitto di interessi di cui ai punti ii) e iii) sopra menzionati; vi) modalità di archiviazione della documentazione rilevante secondo quanto previsto dalla procedura PMI 24 - “Assunzioni”.
* Procure e deleghe: è stabilito che i contratti di lavoro siano sottoscritti soltanto da soggetti muniti da apposita procura in tal senso.

**2) Acquisizione di beni e servizi (incluse le consulenze)**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Procedure 231:
  + Procedura 231 – “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed, in particolare, da PMI 28 “Contratti e accordi – revisione finanziaria”, PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”, aventi ad oggetto i principi dell’azienda e le regole da seguire in relazione all’acquisto di beni e servizi, a partire dal piano di acquisto fino al pagamento dei beni e servizi ricevuti, ivi incluse la selezione del fornitore, l’ordinazione, la ricezione e la verifica delle fatture. Inoltre, è stata formalizzata una procedura relativa alle liberalità (cfr. PMI 12 – C “Contribuzioni Sociali”) avente ad oggetto tutte le erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni, che come tali non costituiscono corrispettivo per prestazioni ricevute.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di approvvigionamenti di beni e servizi.

**3) Gestione di flussi monetari e finanziari**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Codice di Condotta PMI.
* *Principles&Practices*: PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, *Policy* PMI -10C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”; *Policy* PMI-11C “Forme di Pagamento Accettabili”.
* *Multi Cross Border Target Balancing Agreement.*
* *Contratti di cash pooling.*
* Procure e deleghe: è stabilito che possono autorizzare pagamenti solo i soggetti muniti di apposita procura.

**4) Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Codice di Condotta PMI.
* *Policy*: PMI Global Anticorruption Policy nella parte in cui disciplina le tipologie, le modalità ed i limiti delle forme di intrattenimento offerte dalla Società a terzi.
* Procure e deleghe: è stabilito che possono autorizzare al pagamento solo i soggetti muniti di apposita procura.

**5) Regali, ospitalità, viaggi e altre utilità**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Codice di Condotta PMI.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices*. In particolare, a presidio di tale attività vi è la PMI Global Anticorruption Policy avente ad oggetto qualsivoglia forma di omaggio donato o ricevuto, nonché qualsiasi forma di intrattenimento per conto di PMI.
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali e ospitalità”.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare qualsiasi forma di omaggio o regalia.

**6) Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Codice di Condotta PMI.
* Procedura 231 “Contribuzioni, regali e ospitalità”.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices*. In particolare, è stata formalizzata una procedura relativa alle liberalità (cfr. PMI 12 – C “Contribuzioni Sociali”) avente ad oggetto tutte le erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni, che come tali non costituiscono corrispettivo per prestazioni ricevute.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a formalizzare qualsiasi forma di liberalità e servizi.

**7) Benefit, bonus ed incentivi**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività sono definiti nella Codice di Condotta PMI.
* Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura siano autorizzati a riconoscere e formalizzare qualsiasi forma di benefit, bonus ed incentivi.

**8) Attività di rendicontazione nei confronti della P.A.**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedure 231:
* Procedura 231 “Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;
  + Procedura 231 – Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA;
  + Linee Guida Interpretative della procedura 231 “Precetti operativi per la mitigazione dei rischi di reato contro la PA”;
  + Lista soggetti autorizzati a interagire con GOs.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono, inoltre, disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* ed in particolare da PMI Global Anticorruption Policy oltre che dai principi previsti dalla Procedura “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**5. PARTE SPECIALE**

# b) REATI SOCIETARI (COMPRESA LA CORRUZIONE TRA PRIVATI) E

# REATI DI *MARKET ABUSE*

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. I REATI SOCIETARI E REATI DI MARKET ABUSE**

***1.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25-*ter*, D. Lgs. 231/2001***

***False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)***

***Fatti di lieve entità (Art. 2621–bis c.c.)***

***False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)***

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Ai sensi dell’art. 2621–*bis* c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell’art. 2621 c.c. sopra indicato (in particolare, da sei mesi a tre anni di reclusione). Le predette pene troveranno applicazione altresì allorquando i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 c.c. si configura invece nel caso in cui, in relazione ad un ente quotato, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’unione Europea), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

A tale fine, alle società quotate vengono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa, inoltre, che:

* le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
* la responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all’art. 2621 c.c. è la reclusione da uno a cinque anni e da tre anni fino a otto anni per la fattispecie criminosa di cui all’art. 2622 c.c.

***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, primo comma c.c. da parte dell’amministratore o di un componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L’art. 2391, primo comma c.c., impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. L’amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell’integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall’obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà integrabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

***Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell’effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall’analisi di cui all’art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l’illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;

b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

***Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l’ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l’esercizio della violenza per ottenere dai soci l’adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

***1.2 Le fattispecie di corruzione tra privati rientranti tra i reati societari richiamati dall’art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001***

***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che, anche per interposta persona, offra, dia o prometta denaro o altra utilità, anche per interposta persona, ad uno dei seguenti soggetti, in quanto appartenenti ad una società di capitali (di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile), o ad un ente privato:

- un amministratore;

- un direttore;

- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;

- un sindaco;

- un liquidatore;

- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti;

* un soggetto che svolge, all’interno della società o dell’ente privato, un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all’omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala infine che il reato è perseguibile di ufficio.

Per la descrizione degli altri reati richiamati dall’art. 25-*ter* (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati *(All. n. 1).*

***Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.)***

Anche per tale ipotesi di reato ai fini della responsabilità amministrativa degli enti rileva la sola condotta attiva di cui al comma 1 (“*Chiunque offre o promette […]*”) verso gli stessi soggetti individuati per la fattispecie di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.

L’introduzione dell’istigazione alla corruzione tra privati comporta in più la rilevanza della condotta dell’offerta, dazione o promessa di denaro o altra utilità anche quando la stessa non venga accettata.

Si segnala infine che il reato è perseguibile di ufficio.

***1.3 Attività Sensibili***

Le Attività Sensibili, individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall’art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
2. Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e sindaci;
3. Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (*ex* artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-*bis* e 2632 c.c.);
4. Comunicazioni al pubblico.

Con specifico riferimento ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 25-*ter* lett. s-*bis*, del D. Lgs. 231/2001 sono individuate le seguenti

**Attività Sensibili**:

1) Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali;

2) Rapporti con i media e *opinion leader* (anche per interposta persona);

3) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;

4) Rapporti con enti certificatori;

5) Attività di interazione con *provider* di eventi a pagamento per l’ottenimento di spazi riservati ad attività di accoglienza o commercializzazione di prodotti, ove consentito;

6) Attività di *trade engagement* nei confronti dei clienti *key account*;

7) Rivendita di tabacco greggio;

8) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private;

nonché le seguenti **attività strumentali**:

1. Acquisizione di beni e servizi (incluse le consulenze);
2. Assunzione e gestione del personale;
3. Gestione di flussi monetari e finanziari;
4. Rimborsi spese, spese di rappresentanza ed utilizzo di carta di credito aziendale;
5. Regali, omaggi, altre utilità;
6. Donazioni;
7. Benefit, bonus ed incentivi.

***1.4 Standard di controllo specifici***

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili sopra elencate, individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle “*best practices*” internazionali in tema di reati societari.

**1)** **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedura 231: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio (cfr. Procedura “Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Collegio Sindacale”) che stabilisce, tra l’altro, quali dati e notizie debbono essere forniti all’Amministrazione, e che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale. È stata altresì formalizzata una procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale.
* Lettere di attestazione: è stabilito che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, garantisce la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
* Riunioni: è prevista l’effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del C.d.A. di approvazione del bilancio, tra il Collegio Sindacale, il Direttore Finance e l’OdV che abbia per oggetto il bilancio di esercizio.
* Contratto: la Società ha stipulato un contratto con “*PMI Service Center Europe SP. ZO. O*” dove viene gestita la tesoreria e la contabilità di Philip Morris. Tale contratto è provvisto della clausola 231, ai sensi della quale “*PMI Service Center Europe SP. ZO. O*” dichiara di aver ricevuto e di attenersi ai principi contenuti dal Codice di Condotta 231. La Società ha, inoltre, destinato una sessione *formativa ai dipendenti di “PMI* Service Center Europe SP. ZO. O” di Cracovia interamente dedicata al Modello.
* Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento dell’attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.
* Finance Standard PMI.

**2) Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e sindaci**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* Procedura: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio (cfr. Procedura “Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Collegio Sindacale”), che stabilisce, tra l’altro, i rapporti con i Soci e i Sindaci.
* *Corporate Governance*: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Soci) e l’OdV.

**3) Attività propria dei Consiglieri di Amministrazione (*ex* artt. 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-*bis* e 2632 c.c.)**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.

**4) Comunicazioni al pubblico**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è previsto uno specifico principio in merito al divieto di diffusione di notizie false concernenti la Società.
* *Principles&Practices*: la diffusione e la gestione delle informazioni societarie è, inoltre, disciplinata dalle *Principles&Practices* PMI 01-C “Gestione delle Informazioni Aziendali” e, sotto determinati aspetti, dalla PMI-31 “Comunicazioni esterne e Dichiarazioni pubbliche”, PMI 33 “Fornire informazioni finanziarie a Terze Parti”, Standard A-101 “*Providing Financial Information to Third P*arties”, Standard A-119 “*Confirmation or verification of accounts balances or other financial information*”.

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati”[[2]](#footnote-3):

**1) Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione e al successivo adempimento delle previsioni contrattuali**

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* *Principles&Pra*ctices: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* e in particolare da: PMI 09-C “Conoscere i propri fornitori”; PMI Global Anticorruption Policy, PMI 28 “Contratti e accordi - Revisione finanziaria”; PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;; PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”; PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di *Leaf e Clove*”; *Best practices control guide for vertically integrated leaf procurement*.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei dipendenti della Società di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**2) Rapporti con i media e *opinion leader* (anche per interposta persona)**

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei dipendenti della Società di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**3) Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta adottato dalla Società.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMI Global Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**4) Rapporti con enti certificatori**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Con*dotta 231 adottato dalla Società*.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* e in particolare da: PMI 08-C “Ambiente, salute, sicurezza e *security*”.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**5) Attività di interazione con *provider* di eventi a pagamento per l’ottenimento di spazi riservati ad attività di accoglienza o commercializzazione di prodotti, ove consentito**

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* *Principles&Practices*: PMI 05-C “Concorrenza e pratiche commerciali corrette” e PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”.
* *Corporate giving*: la Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

**6) Attività di *trade engagement* nei confronti dei clienti *key account***

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta 231 adottato dalla Società.
* Procedure: la Società adotta procedure volte a regolare le modalità di gestione dei programmi rivolti alle tabaccherie.
* *Principles&Practices*: PMI 05-C “Concorrenza e pratiche commerciali corrette”.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.
* Capitolato d’oneri per la vendita di generi di monopolio AAMS 2010 e relative circolari interpretative.

**7) Vendita di tabacco greggio**

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
* Codice di Condotta PMI: ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI.
* *Principles&Practices*: tali aspetti sono disciplinati dall’insieme delle *Principles&Practices* volte a governare il processo di vendita di tabacco greggio e in particolare da: PMI 28 “Contratti e accordi - Revisione finanziaria”; PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”; PMI 11-C “Forme di pagamento accettabili”.
* *Corporate giving*: La Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei suoi dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy ; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.
* *Best practice controls guide for vertically integrated leaf procurement*.
* Contratti conclusi con Partner.

**8) Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie private**

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”: è prevista l’osservanza delle regole comportamentali stabilite dal Codice di Condotta 231 della Società.
* *Principles&Practices*: PMI-09C “Conoscere i propri fornitori”; PMI 28 “Contratti e accordi – revisione finanziaria”;; PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”; PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”; PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di *Leaf* e *Clove*”.
* *Corporate giving*: la Società adotta specifiche procedure volte a governare i processi di offerta e ricevimento da parte dei propri dipendenti di omaggi e forme di intrattenimento. In particolare, sono adottate le seguenti procedure: PMI 12-C “Contribuzioni Sociali”; PMIGlobal Anticorruption Policy; Procedura 231 “Contribuzioni, regali ed ospitalità”.

***2. Abusi di mercato riguardanti le società soggette al TUF (Testo Unico della Finanza)***

L’art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza – TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies*, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati di *market abuse*.

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l’ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D. Lgs. 231/01, ricomprendendo i reati di abuso di mercato previsti dagli artt. 184 e 185 TUF. Nel secondo caso l’ente, trattandosi di un’ipotesi autonoma di illecito amministrativo, risponde all’*ex* art. 187-*quinquies* TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi (“abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” *ex* art. 187-*bis* e “manipolazione del mercato” *ex* art. 187-*ter* TUF).

La disciplina in materia di abusi di mercato è stata innovata con il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (cosiddetta “**MAR**”), relativo agli abusi di mercato, al quale – a seguito della novella legislativa intervenuta con il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 – vengono ora effettuati diversi rimandi da parte del TUF.

***La definizione di “informazioni privilegiate”***

Il concetto di informazione privilegiata (di seguito, “**Informazione Privilegiata”**) rappresenta il fulcro attorno al quale ruota una parte della disciplina relativa agli illeciti di abuso di mercato.

Secondo quanto previsto dall’art. 7 MAR (cui fa rinvio l’art. 180, comma 1, lett. b-*ter*, del TUF) è da considerarsi privilegiata l’informazione:

* di carattere preciso: ossia un’informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall’uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari, per quanto, eventualmente, a “formazione progressiva”[[3]](#footnote-4);
* non ancora resa pubblica: ossia un’informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;

• che concernere, direttamente (*corporate information*, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (*market information*, fatti generati al di fuori dalla sfera dell’emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell’emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;

* che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati: ossia un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole (investitore-medio) utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di Informazione Privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l’assenza di una sola delle stesse per privare l’informazione del suo carattere privilegiato.

Con riferimento all’ambito di applicazione dei suddetti illeciti penali ed amministrativi di abuso di mercato, occorre precisare che l’art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 10 della *Direttiva Market Abuse*, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

***2.1 I reati di abuso di mercato***

***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)***

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – c.d. “*insider* *trading*”;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’art. 11 MAR (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni) – c.d. “*tipping*”;

c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a) – c.d. “*tuyautage*”.

I soggetti di cui sopra in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell’Informazione Privilegiata vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyautage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. “*criminal insider*” (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate “*price sensitive*”).

È punito altresì chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra indicate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui alle lettere a), b) e c).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

***Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggiotaggio operativo).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

***2.2 Gli illeciti amministrativi ex art. 187-quinquies TUF***

A seguito della modifica legislativa intervenuta con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, l’art. 187-*quinquies* del TUF opera ora un rinvio espresso alla normativa europea, disponendo, in particolare, che siano vietate le condotte che violino l’art. 14 o l’art. 15 del Regolamento MAR.

***Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 MAR)***

L’art. 14 MAR – in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate – prevede che non sia consentito:

1. abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
2. raccomandare ad altri di abusare di Informazioni Privilegiate o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure
3. comunicare in modo illecito Informazioni Privilegiate.

Tale norma, più ampia rispetto a quella di cui all’art. 184 TUF, vieta altresì: (i) le condotte realizzate dagli *insider* secondari (cioè coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano ottenuto dagli *insider* primari accesso all’Informazione Privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli *insider* primari, e (ii) le condotte assunte anche con colpa e non solo con dolo.

In particolare anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell’applicabilità di tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione.

Si segnala infine che, l’art. 9 MAR prevede in ogni caso una serie di “condotte legittime” non sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 14 MAR applicabili *inter alia* qualora il soggetto che sia venuto in possesso di Informazioni Privilegiate – in relazione allo strumento finanziario cui tali informazioni si riferiscono – sia (i) un *market maker* o una persona autorizzata ad agire come controparte e sempre che l’acquisizione o la cessione dei suddetti strumenti finanziari siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di *market maker* o di controparte per lo strumento finanziario in questione; (ii) sia autorizzato ad eseguire ordini per conto terzi e, qualora l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell’occupazione, professione o funzione di detta persona.

***Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 MAR)***

L’art. 15 MAR prevede che non sia consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Sulla scorta dell’interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza in merito alla disciplina previgente alla novella, si precisa che l’illecito amministrativo di manipolazione del mercato è teso ad ampliare le condotte rilevanti ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, compreso internet, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. A differenza di quanto previsto dalla corrispondente fattispecie di reato, pertanto, non è richiesto, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false, le operazioni simulate o gli altri artifizi siano “concretamente idonee” ad alterare i prezzi.

Si segnala infine che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Avuto riguardo all’analitica descrizione delle fattispecie sopra riportate e tenuto conto della circostanza che Philip Morris International risulta quotata in più di un mercato regolamentato (secondo la definizione di cui all'art. 180 TUF) le Attività Sensibili, individuate con riferimento ai reati ed illeciti di *market abuse* richiamati dall’art. 25-*sexies* e 187-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

* Detenzione e/o comunicazione di notizie *price sensitive.*
* Gestione dell'informativa pubblica e redazione dei documenti destinati al pubblico per legge o per decisione di Philip Morris International.

La Società ha pertanto provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”: sono previsti specifici principi riguardanti la diffusione di informazioni riservate.
* *Principles&Practices*: la diffusione e la gestione delle informazioni societarie è, inoltre, disciplinata dalle *Principles&Practices* PMI 01-C “Gestione delle Informazioni Aziendali”; PMI-31 “Comunicazioni esterne e Dichiarazioni pubbliche”; PMI 33 “Fornire informazioni finanziarie a Terze Parti”; Standard A-101 “*Providing Financial Information to Third Parties*” e Standard A-119 “*Comfirmation or Verification of Account Balances or Other Financial Information*”.

**5. PARTE SPECIALE**

# c) REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO, IN STRUMENTI ED IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **REATI IN MATERIA DI FALSITA’ IN MONETA, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

***1.1 I delitti contro la fede pubblica richiamati dal D. Lgs. 231/2001***

I reati descritti qui considerati sono stati introdotti con l’inserimento dell’art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 ad opera dell’art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409.

I reati presupposto contemplati dall'art. 25-*bis* riguardano, oltre ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Attesa l'attività di Philip Morris, si ritiene opportuno limitare l'ambito dell'analisi di cui alla presente Parte Speciale e del sistema di controllo ivi descritto ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento ritenendo gli altri reati previsti dall'art. 25-*bis* non applicabili nemmeno a livello astratto.

Si descrivono pertanto gli unici reati astrattamente applicabili alla realtà aziendale:

***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)***

Il reato in oggetto è commesso da colui che, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale appartenente a terzi, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Il reato in questione è commesso altresì da colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)***

Commette la fattispecie criminosa in oggetto chiunque introduca nello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati al fine di venderli (a tal proposito si segnala che per commettere il reato in oggetto è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita) o metterli comunque in circolazione.

***1.2 Attività Sensibili***

La Società ha proceduto alla ricognizione delle attività a rischio rilevanti ai fini dei reati in questione. In considerazione della peculiarità delle fattispecie delittuose in oggetto, si è ritenuto opportuno individuare una sola area a rischio reato:

1. **Acquisto, sviluppo e commercializzazione di prodotti**
2. **Distribuzione di materiale nell'ambito delle attività informative e di ricerca di mercato**

Per tali Attività Sensibili reato sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio.

**a)** Contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, anche in concorso con altri. Utilizzo di prodotti industriali riportanti marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti od alterati.

**b)** Introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto, anche in concorso con altri. Detenzione, vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi nazionali o esteri contraffatti od alterati.

**c)** Detenzione, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione di prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà industriali od in violazione degli stessi, anche in concorso con altri.

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”.
* Codice di Condotta PMI.
* PMI 06-C “Diritti di proprietà intellettuale”.
* PMI 06-CG1 “Diritti di proprietà intellettuale: esperienza di implementazione.
* Piattaforma PLM - *Product Lifecycle (secure).*

**5. PARTE SPECIALE**

# d) REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. REATI REALIZZATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL’ORDINE DEMOCRATICO, REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

***1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico richiamati dal D. Lgs. 231/2001***

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell’art. 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L’articolo in esame prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive alla società, qualora all’interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l’ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l’esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” (art. 25-*quater*, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” (art. 25-*quater*, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall’art. 25-*quater* crea non pochi problemi con riferimento all’esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l’applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Quanto alla categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità *ex* D. Lgs. 231/2001:

− art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico). Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell’ordinamento democratico.

− art. 270-*ter* c.p. (Assistenza agli associati). Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest’ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi vengono, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

− atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;

− atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

***1.2 I reati contro la personalità individuale***

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal Decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l’art. 5, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-*quinquies*, rubricato:

“*Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale”.*

Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono:

− art. 600 c.p. *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)*. La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

− art. 600-*bis* c.p*. (Prostituzione minorile)*. La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.

− art. 600-*ter* c.p. *(Pornografia minorile)*. La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico (anche virtuale, come stabilito dall’art. 600-*quater*.1 c.p.), ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

− art. 600-*quater* c.p. *(Detenzione o accesso di materiale pornografico)*. La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-*ter* c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico (anche virtuale, come stabilito dall’art. 600-*quater*.1 c.p.) prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto nonché chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori.

− Art. 600-*quinquies* c.p. *(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)* La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allafruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti taleattività.

− art. 601 c.p. *(Tratta di persone)*. La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggia alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno. (Per le integrazioni intervenute in merito alla previsione di specifiche pene per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera nonché del personale dell’equipaggio della nave si rinvia all’Allegato 1) Elenco Reati).

− art. 603-*bis* c.p. *(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)*. La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

− Art. 602 c.p. *(Acquisto o alienazione di schiavitù).* La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p.

- Art. 609-*undecies* c.p.(*Adescamento di minorenni)***.** Tale fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (anche virtuale), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, adesca un minore di anni sedici.

Ad eccezione della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-*bis* c.p., tutte le fattispecie di reato (con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale) sono state trattate sulla base di un’analisi preliminare effettuata senza l’ausilio di questionari, in quanto:

* l’impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia che, poiché caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) avrebbe reso oltremodo difficoltoso effettuare l’individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
* è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l’attività tipica svolta dalla Società.

In relazione alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-*bis* c.p. si è invece deciso di procedere alla predisposizione di un questionario destinato agli esponenti della Società (o ad altri soggetti sottoposti al controllo o vigilanza dei medesimi). Una volta individuata, sulla base del questionario, la funzione aziendale potenzialmente più interessata dal rischio di reato, si è pertanto proceduto all’intervista dei relativi responsabili.

***1.3 Attività Sensibili***

Dall’analisi svolta è emersa la seguente Attività Sensibile:

**1) Gestione dei rapporti contrattuali concernenti l'approvvigionamento di tabacco greggio**

Tale Attività Sensibile è stata mappata in via del tutto prudenziale sebbene la Società non abbia alcun rapporto contrattuale diretto con i coltivatori né con i loro dipendenti, in virtù del contratto sottoscritto con l’Organizzazione Nazionale Tabacco, cooperativa costituita da tutte le associazioni di tabacchicoltori ad essa aderenti, il cui ruolo consiste proprio nel coordinare tali associazioni ed i coltivatori ad esse iscritte, garantendo alla Società l’approvvigionamento delle quantità di tabacco greggio richieste.

Dopo attenta valutazione, si è invece esclusa dalle possibili Attività Sensibili in relazione al reato di cui all’art. 603-*bis* c.p. l’attività di gestione, da parte di PMI, dei rapporti con le organizzazioni no-profit responsabili del cd. “Meccanismo di Supporto”, *help-line* destinata a raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei lavoratori impiegati dai coltivatori di tabacco.

A presidio dell’Attività Sensibile in oggetto, il “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01” contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

In particolare sono stati inseriti nel “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01” i seguenti principi:

* “*Nell’ambito della normativa vigente, la Società si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*” (principio n. 62).
* “*La Società condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, presidiando anche i rapporti con i fornitori od outsourcers attraverso la previsione di clausole contrattuali che impongano l’adozione di comportamenti conformi a quanto indicato nel presente principio*” (principio n. 63).

Inoltre, ulteriori principi connessi a tali attività vengono definiti dal Codice di Condotta PMI e da:

* *Principles&Practices*:PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”, PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”; PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di *Leaf* e *Clove*”;
* *Best practices controls guide for vertically integrated leaf procurement*;
* Best practice controls guide for packed leaf procurement;
* Good Agricultural Practices Program (GAP);
* ALP *Code*;
* *Farm monitoring form* e applicativo *iLeaf*;
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori.

**2. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE**

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-*duodecies*, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull’immigrazione).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L’art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-*bis* del codice penale precedentemente descritte.

L’art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge n. 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l’art. 12 del D.Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi “*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*” o ne favorisce la permanenza “*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*”.

***2.1 Attività Sensibili***

Dall’analisi preliminare svolta è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

**1) Gestione delle attività di reclutamento e assunzione di personale proveniente da Paesi extracomunitari**

Sebbene si ritenga che la medesima - sia in relazione alle proprie assunzioni che in relazione alle assunzioni gestite da propri partner, fornitori e *outsourcer* - abbia un carattere del tutto residuale.

A presidio della summenzionata Attività Sensibile, si evidenzia che il Codice di Condotta 2, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame tra cui in particolare il principio n. 18 che stabilisce che “*la Società s’impegna, in ottemperanza delle disposizioni normative in materia, a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di soggiorno ed a non svolgere alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito in Italia di soggetti clandestini; con riferimento al personale impiegato da fornitori od outsourcers, nei contratti con questi ultimi la Società prevede clausole che impongano ai medesimi il rispetto della normativa applicabile in materia*”*.*

Come ulteriori presidi di controllo sono stati individuati il *Position Request Form,* la procedura PMI 24 – “Assunzione” e l’*ALP Code*.

**3. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

La legge 20 novembre 2017 n. 167 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017*” ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati presupposto del Decreto, inserendo, con efficacia dal 12 dicembre 2017, l'articolo 25-*terdecies* rubricato «*Razzismo e xenofobia*», con il quale si prevede che:

*«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».*

Si segnala che, a seguito di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, i richiami alle disposizioni dell’art. 3 della L. 654/1975, ovunque presenti si intendono riferiti all’art. 604-*bis* c.p. “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*” (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. i), del medesimo decreto.

I delitti a cui la Legge Europea fa rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Si tratta di un ennesimo ampliamento della disciplina sanzionatoria di cui al Decreto per sanzionare, non solo illeciti tipici delle organizzazioni imprenditoriali, ma altresì per gli illeciti diretti a reprimere più specifiche organizzazioni illecite che commettono delitti contro l’umanità. Si ricorda che il Decreto già sanziona gli enti coinvolti in pratiche di mutilazione degli organi genitali, in delitti di riduzione in schiavitù, in delitti di prostituzione o pornografia minorile.

Dall’analisi preliminare svolta non sono state individuate specifiche attività aziendali a rischio, ovvero attività che possano considerarsi passibili di rientrare tra quelle che costituiscono oggetto della disposizione sopra descritta, né specifiche fattispecie che possano ricadere nelle ipotesi delittuose che possono comportare l’applicazione della disciplina prevista dall'articolo 25-*terdecies* introdotto nel Decreto.

**5. PARTE SPECIALE**

# e) REATI TRANSNAZIONALI

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. REATI TRANSNAZIONALI**

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di natura transnazionale.

Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati transnazionali e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente *ex* D. Lgs. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

* Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
* Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
* Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
* Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
* Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
* Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In particolare, il reato di Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricorre quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-*bis*, ovvero l’introduzione, la vendita, il trasporto, l’acquisto o la detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all’interno del Codice di Condotta 231 ed a garantire il rispetto dei principi presenti nella Codice di Condotta PMI, volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Inoltre, la Società, consapevole dei rischi connessi al proprio business, ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

* *Principles&Practices*: PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”: tale *policy* è finalizzata alla lotta contro tutte le forme di attività illecita connesse alla produzione, distribuzione e vendita di sigarette, inclusi contrabbando e riciclaggio di denaro.
* *Principles&Practices*: PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”: Obiettivo di tale *policy* è quello di far sì che siano conclusi affari solo con soggetti terzi che condividano gli standard di integrità e le pratiche di commercio della società.
* *Principles&Practices*: PMI 11-C “Forme di Pagamento Accettabili”: Tale *policy* è volta ad impedire a terzi di utilizzare l’azienda e i suoi prodotti per riciclare i proventi illeciti.
* Organismo di Vigilanza: un preciso obbligo a carico dell’OdV di valutare eventuali criticità emerse nel corso dell’applicazione delle suddette *policies*.

**5. PARTE SPECIALE**

# f) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) e il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’art. 1 L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) hanno ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti con l’introduzione di nuovi illeciti per la violazione di norme antinfortunistiche, di igiene e salute sul lavoro. In particolare, l’articolo 9 della Legge 123/2007 e l’art. 300 del D. Lgs. 81/2008 hanno introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’articolo 25-*septies* che richiama espressamente i reati di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”.

L’impatto di tale intervento normativo è stato senz’altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l’altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo, mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell’azione criminosa).

Per la descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati *(All. n. 1)*.

***1.1 Le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

Le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale, sono previste dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Il D. Lgs. 81/08 individua nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito “**DVR**”) il documento in cui deve essere formalizzata l’attività di “rilevazione e valutazione di tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D. Lgs. 81/08 prevede l’individuazione e la valutazione dei rischi esistenti per i lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell’ambito delle attività dell’azienda. Tale documento impone l’ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o diminuire, per quanto possibile, il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito “**DPI**”).

***1.2 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all’art. 25-septies***

Il D. Lgs. 81/08 in considerazione della specificità dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., la cui natura colposa è elemento distintivo rispetto agli altri reati presupposto della responsabilità degli enti (esclusivamente dolosi), prevede due distinte disposizioni che fanno riferimento ai modelli di organizzazione. In particolare:

1. Art. 2, comma 1, lett. *dd*), che descrive il modello di organizzazione e di gestione definendolo: “*modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”*.
2. Art. 30 che ne delinea il contenuto, indicando le componenti che il modello deve avere affinché abbia efficacia esimente in ordine alla responsabilità dell’ente per i delitti in esame. Tale norma prevede che: “*Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all’accadimento dell’evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato e approvato dal Ministero della Giustizia in data 31 luglio 2014), il vantaggio per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all’evento, non si potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l’ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo a ciò preposto.

La Società, alla luce di tali considerazioni, ha provveduto a:

A) effettuare, attraverso la sottoposizione di questionari, un’analisi diretta a valutare il grado di generale conoscenza ed ottemperanza dei maggiori adempimenti alle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle Società ed il grado di attuazione di un sistema di prevenzione e protezione e di gestione della sicurezza ed implementazione delle necessarie misure di sicurezza preventiva ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dei relativi controlli;

B) adeguare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 81/08, stabilendo i seguenti principi di comportamento specifici ed introducendo i seguenti elementi organizzativi.

* **B. 1 principi di comportamento specifici**

**a) principi in materia di struttura organizzativa della Società**

* le deleghe in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema delle deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate ed in ottemperanza a quanto previsto *ex* art. 16 D. Lgs. 81/08[[4]](#footnote-5);
* devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di sicurezza e dell’igiene e salute sul lavoro;
* devono essere istituiti specifici canali di reporting tra i deleganti ed i delegati;
* devono essere correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e devono essere conferite adeguate direttive e poteri necessari allo svolgimento dei ruoli assegnati;
* devono essere resi noti a tutti i livelli dell’organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
* i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, l’RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi, motivando adeguatamente le scelte effettuate;

**b) principi in materia di attività di formazione ed addestramento**

* deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all’RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;
* deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio VTR etc.), e alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;
* il personale deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell’incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;

**c) principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza**

* deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell’organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
* deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell’attività di valutazione rischi;
* deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
* devono essere individuati eventuali rischi specifici (es. VTR, etc.) e devono essere attuate le misure di protezione relative;
* devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove periodiche ivi previste;
* l’attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro (ivi comprese le autovetture aziendali), così come di verifica delle condizioni di utilizzo di mezzi propri (i.e. autovetture private) nell’espletamento delle mansioni aziendali, deve essere organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre problematiche tecniche e la sicurezza, in linea con le prescrizioni di legge;
* deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come prevista dalla normativa vigente;
* deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano presso la Società, anche attraverso riunioni periodiche dell’RSPP con i responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi;

**d) principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo**

* deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;
* deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza;
* ciascun Responsabile è tenuto al monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal DVR e che siano di pertinenza del Responsabile stesso;
* devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica e ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell’RSPP, del Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali difformità riscontrate;
* devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell’effettiva attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;

**e) principi di comportamento per tutti i dipendenti e lavoratori presso la Società**

* devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI;
* devono essere utilizzati correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro (ivi compresi i mezzi propri utilizzati) nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti compresi i DPI;
* deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l’insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di pericolo.
* **B.2 elementi organizzativi introdotti**
* uno specifico principio all’interno del “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”;
* riunioni periodiche, almeno su base semestrale, dell’OdV con RSPP e con soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza;
* i seguenti specifici flussi informativi:

il datore di lavoro, invia le deleghe in merito alla sicurezza e le nomine dell’RSPP e del medico competente all’ OdV, il quale potrà verificare che sussistano i requisiti di legge;

l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunicano al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la sicurezza e all’OdV il programma delle visite ispettive annuali programmate ed il numero di visite a sorpresa nonché i verbali delle visite di controllo e delle ispezioni tecniche effettuate (specificando ove programmate ed ove a sorpresa), evidenziando eventuali non conformità;

l’RSPP, l’RLS e il medico competente comunicano al datore di lavoro, ai dirigenti delegati per la sicurezza e all’OdV ogni impedimento all’esercizio delle loro funzioni affinché siano adottate le decisioni conseguenti;

l’RSPP e il responsabile della formazione comunicano all’OdV il programma annuale dei corsi e delle attività di formazione ed informazione per i dipendenti ed i collaboratori e rendono conto delle attività effettuate e dei risultati conseguiti;

l’RSPP e il responsabile della manutenzione comunicano all’OdV il programma annuale delle manutenzioni programmate e rendono conto delle attività effettuate e dei risultati conseguiti;

l’RSPP viene prontamente informato di ogni contratto di appalto con imprese appaltatrici o con lavoratori autonomi che debbano prestare le loro attività presso la Società e verifica se vi sia la necessità della redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze e di ulteriori attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza e provvede a predisporre l’idonea documentazione; l’RSPP trasmette semestralmente una relazione in merito agli adempimenti di cui al presente punto, e ogni ulteriore informazione utile e necessaria in merito alle attività di coordinamento attuate, all’OdV;

l’RSPP fornisce copia di ogni DVR ed ogni suo aggiornamento al datore di lavoro, all’OdV della Società e ai RLS;

il datore di lavoro, l’RSPP ed il medico competente aggiornano periodicamente (almeno annualmente) il Consiglio di Amministrazione e l’OdV della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare fornendo una copia o una sintesi del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa;

in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 l’OdV dovrà essere prontamente informato sull’inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Responsabile dell’area di volta in volta interessata; di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti appositi verbali che devono essere trasmessi all’OdV, al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell’autorità di controllo;

tutto il personale che venga a conoscenza di fatti, atti/omissioni potenzialmente lesivi della garanzia di tutela dell’integrità dei lavoratori e di ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, è tenuto a segnalarle direttamente all’OdV secondo le modalità previste dal sistema di reporting adottato dalla Società, ovvero avvalendosi di ogni altro mezzo di comunicazione previsto dal sistema di *Compliance* adottato da Philip Morris International e dalle sue società operative, che in ogni caso provvederanno a darne tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza;

vengono comunicate all’OdV le violazioni da parte del personale alle disposizioni delle leggi in materia di sicurezza, alle norme interne ed alle istruzioni impartite anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI;

l’RSPP cura che vi sia uno specifico flusso informativo di aggiornamento normativo ai responsabili in materia di sicurezza della Società;

la Società ha avviato il processo di certificazione OHSAS 18001;

Inoltre, ulteriori principi connessi alla sicurezza sul posto di lavoro vengono definiti nei seguenti documenti aziendali:

Codice di Condotta PMI;

Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);

PMI 08-C “Ambiente, salute, sicurezza e *security*”;

Linee guida adottate dalla Società relative alla sicurezza nella conduzione di autovetture aziendali (“*Fleet Safety Policy*”);

PMIT 537-G6 Linee Guida “*Tool Car*”;

Linee guida adottate dalla Società relative alla sicurezza nella conduzione di autovetture private;

Contratti di lavoro con i dipendenti.

In relazione alle attività svolte dalla Funzione *Leaf* si segnalano altresì l’*ALP Code* ed il *Farm Monitoring Form e applicativo iLeaf*.

L’OdV si riserva di proporre ogni modifica ed integrazione agli elementi organizzativi introdotti che sia necessaria al mantenimento di un efficace sistema di gestione delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

\*\*\*

Da ultimo, si dà atto che la Società ha dato attuazione ad un protocollo aziendale per l’emergenza sanitaria Covid e relativa integrazione e del DVR, ai quali si rinvia integralmente.

**5. PARTE SPECIALE**

# g) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA,AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA,AUTORICICLAGGIO E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

Gli artt. 25-*octies* e 25-*octies.*1 del D. Lgs. 231/2001 prevedono la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. – e per la fattispecie di autoriciclaggio, art. 648-*ter*.1 c.p., nonché per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori, artt. 493-*ter*, 493-*quater*, 640-*ter* e 512 c.p.

Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati disciplinati dall’art. 25-*octies* (i “**Reati di Riciclaggio**”) e quelli di cui all’art. 25-*octies.*1 (i Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori) ritenuti astrattamente rilevanti.

***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L’art. 648 c.p. incrimina chi fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per acquisto dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal reato, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal reato.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa.

Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

***Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)***

L’art. 648-*bis* c.p. incrimina chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)***

L’articolo punisce la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o contravvenzione impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sono quindi punite quelle condotte di occultamento dei proventi derivanti da tali attività illecite che siano compiute non già da soggetti terzi – come nelle ipotesi di riciclaggio – bensì dallo stesso soggetto. Ricadono in tale definizione tutte quelle operazioni che in concreto ostacolino la tracciabilità e che non permettano di ricostruire l’individuazione della provenienza delittuosa di somme o beni. In presenza di tali condotte, non potrà essere utilizzata l’esimente prevista dal legislatore (“quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”).

***Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)***

La fattispecie in oggetto si configura a carico di chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Inoltre, la norma punisce chiunque, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o concessioni.

***1.1 Attività Sensibili***

Le Attività Sensibili individuate con riferimento ai Reati di Riciclaggio richiamati dall’art. 25-*octies* e dai reati richiamati all’art. 25-*octies*.1 del D. Lgs 231/01, sono le seguenti:

1. gestione dei flussi finanziari;
2. acquisto di beni;
3. approvvigionamento e rivendita di tabacco greggio;
4. tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi;
6. gestione dei rischi fiscali e delle procedure di *ruling* internazionale.
7. qualsiasi Attività Sensibile contemplata nel presente Modello.

In relazione alle attività di cui al punto 7) si rinvia ai presidi già identificati nelle sezioni della Parte Speciale di riferimento. In relazione a tutte le altre Attività Sensibili trova applicazione quanto indicato al paragrafo 1.2.

***1.2 Modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio delle Attività Sensibili***

Per ciascuna Attività Sensibile sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. **Gestione dei flussi finanziari**

Integrazione della condotta di occultamento della provenienza illecita di disponibilità finanziarie mediante l’effettuazione di pagamenti su conti esteri intestati a soggetti terzi non ricollegabili all’attività della Società ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”;
* PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”;
* PMI 11-C “Forme di Pagamento Accettabili”;
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* *Multi Cross Border Target Balancing Agreement*;
* Contratti di *Cash Pooling*;
* Procure e deleghe.

1. **Acquisto di beni**

Acquisto di beni (tabacco greggio o beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa) di provenienza illecita.

Potrebbe configurarsi il reato di ricettazione qualora un dipendente, in un'ottica di risparmio economico per la Società, concludesse un contratto di fornitura ad un prezzo di molto inferiore rispetto al prezzo di mercato nella consapevolezza che il materiale provenga da altro delitto.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”;
* PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”;
* PMI 11-C “Forme di Pagamento Accettabili”;
* PMI 28 “Contratti e accordi - Revisione finanziaria;
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* PMI 29 “Approvvigionamenti”;
* PMI 29-G1 “Linea guida per gli approvvigionamenti”;
* *Multi Cross Border Target Balancing Agreement*; Contratti di *Cash Pooling*.

1. **Approvvigionamento e rivendita di tabacco greggio**

Potrebbe configurarsi il reato di ricettazione nel caso di acquisto di tabacco greggio ottenuto illecitamente.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”;
* PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”;
* PMI 11-C “Forme di Pagamento Accettabili”;
* PMI - 28 “Contratti e accordi - Revisione finanziaria;
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di *Leaf* e *Clove*”;
* *Multi Cross Border Target Balancing Agreement*; Contratti di *Cash Pooling*.

1. **Tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali**

Potrebbe integrarsi il reato di autoriciclaggio nel caso in cui si procedesse con un pagamento a fronte di fattura per prestazione inesistente cui faccia seguito la retrocessione da parte del soggetto emittente la fattura di una parte dell’importo pagato dalla Società e successivamente reimpiegato dalla medesima in altra attività economica.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* Procedura 231 “Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Collegio Sindacale”;
* Contratto di service con “*PMI Service Center Europe SP. ZO. O*”;
* *Finance Standard* di cui all’Allegato 6;
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale*.

1. **Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi**

Potrebbe configurarsi il reato di autoriciclaggio nell’ipotesi di dichiarazione fiscale infedele da parte della Società (ad esempio in virtù dell’indicazione di componenti attive del reddito inferiori rispetto a quelle effettive) e successivo reimpiego della provvista occulta determinatasi.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* ASC 740 *Guidelines*;
* *Reporting Guideline*s “*Unrecognized Tax Benefit Narrative & Roll Forward*”;
* Clausole inserite nei contratti con i consulenti esterni della Società (società di revisione);
* *OC Service Agreement* sottoscritto con Philip Morris International Management S.A.;
* *Finance Standard di cui all’Allegato 6.;*
* *Accordi preventivi in essere siglati tra PM Italia e l’Agenzia delle Entrate;*
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale*.

1. **Gestione dei rischi fiscali e delle procedure di *ruling* internazionale**

Potrebbe realizzarsi il reato di autoriciclaggio nel caso di commissione di qualsiasi reato fiscale connesso ad un insufficiente controllo sulla corretta applicazione degli accordi di *ruling* internazionale e successivo reimpiego della provvista illecita.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* *OC Service Agreement* sottoscritto con Philip Morris International Management S.A.;
* Accordi di *ruling* internazionale;
* *Finance Standard di cui all’Allegato 6;*
* *Accordi preventivi in essere siglati tra PM Italia e l’Agenzia delle Entrate;*
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale*.

Si rammenta che il *ruling* di standard internazionale è stato introdotto nell’ordinamento tributario dall’art. 8 del decreto-legge n. 269 2003 e disciplinato in maniera puntuale con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004.

A tale strumento di pianificazione fiscale preventiva possono ricorrere “imprese con attività internazionale” che intendano definire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria italiana:

* i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (operazioni infragruppo);
* l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione a soggetti non residenti ovvero la percezione da soggetti non residenti di dividendi, interessi *royalty* o di altri componenti reddituali;
* l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente ovvero alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente.

La definizione di accordi di *ruling* internazionale rientra nella politica sugli adempimenti fiscali che mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra la Società e l’amministrazione finanziaria italiana, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti e mitigando sensibilmente il rischio di eventuali contenziosi. La Società – nella definizione di un più ampio processo di *tax compliance* - ha deciso di adottare un approccio il più possibile cooperativo a tal riguardo, avendo già definito numerosi accordi di *ruling* con l’Agenzia delle Entrate, ed essendo altresì in procinto di definirne ulteriori, in relazione a:

1. metodologia legata alla determinazione dei corrispettivi per l’erogazione di servizi e la fornitura di beni tra le società appartenenti al Gruppo;

2. trattamento fiscale in materia di ritenuta sui dividendi ed interessi in relazione ai finanziamenti infragruppo.

Allo stato attuale la maggior parte dell’operatività infragruppo è oggetto di tale tipologia di accordi e si ritiene pertanto che tale presidio, se correttamente attuato, possa sensibilmente mitigare ogni eventuale rischio legato alla commissione di reati tributari.

**5 PARTE SPECIALE**

# h) REATI INFORMATICI

**ai sensi del D. Lgs. 231 /200**

**1.** **REATI INFORMATICI**

La legge del 18 marzo 2008, n. 48, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, avente quale obiettivo la promozione della cooperazione internazionale tra gli Stati firmatari al fine di contrastare il proliferare di reati a danno della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, specie in considerazione della natura di tali illeciti, che spesso, nelle modalità della loro preparazione o realizzazione, coinvolgono Paesi diversi.

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L’art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al D. Lgs. 231/2001 l’art. 24-*bis*, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti.

Non sono invece state recepite nell’ordinamento italiano le definizioni di “sistema informatico” e di “dato informatico” contenute nella Convenzione di Budapest; tali definizioni, che si riportano qui di seguito, potranno essere prese come riferimento dalla giurisprudenza in materia:

• **“sistema informatico”:** qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica dei dati;

• **“dato informatico”:** qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Per la descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati *(All. n. 1)*.

***1.1 Attività Sensibili***

La Società ha proceduto ad una ricognizione puntuale delle attività a rischio reato rilevanti ai fini dei delitti in questione. L’analisi ha avuto ad oggetto tutte quelle attività che, in qualche misura, presuppongono l’utilizzo di un sistema informatico/telematico.

In considerazione della peculiarità delle fattispecie delittuose in oggetto si è ritenuto opportuno individuare due distinte aree a rischio reato:

1. **Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici**
2. **Formazione od utilizzo di documento informatico**

Per ognuna di esse sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

**1) Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici**

**a)** Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza o permanenza in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderla

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* *Principles&Practices*: *PMI 18–C* “Usare la Tecnologia Informatica”;
* *Principles&Practices*: *PMI* 21 “Gestione dei Sistemi Informatici”.

**b)** Abusivo reperimento/detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione, o consegna di codici, parole chiave, o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e/o comunicazione di indicazioni od istruzioni idonee in tal senso.

* *PMI IS Security Directives, Standard 11.03.01 001 Password Composition & Protection*.

**c)** Reperimento, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione o consegna di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei a danneggiare o, comunque, alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, anche mediante l’interruzione totale o parziale del sistema stesso.

* *Principles&Practices*: *PMI 18–C* “Usare la Tecnologia Informatica”;
* *Principles&Practices*: *PMI 21* “Gestione dei Sistemi Informatici”.

**d)** Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

* *Principles&Practices*: *PMI 18–*C “Usare la Tecnologia Informatica”.

**e)** Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”.

**f)** Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei a distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente inservibili i sistemi informatici o telematici altrui o ad ostacolarne gravemente il funzionamento

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”.

**g)** Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi idonei a distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”.

**2) Formazione od utilizzo di documento informatico**

Falsificazione di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In particolare:

- formazione in tutto o in parte di documento informatico falso o alterazione di documento informatico vero;

- contraffazione o alterazione di documento informatico;

- simulazione di copia di documento informatico o induzione al rilascio di copia di documento informatico diversa dall’originale;

- attestazione di fatto falso in documento informatico;

- formazione di scrittura privata falsa in documento informatico o alterazione di atto pubblico o scrittura privata vera in documento informatico;

- abuso di foglio firmato in bianco contenuto in documento informatico;

- uso di documento informatico falso;

- distruzione o soppressione o occultamento di documento informatico vero.

* “Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01”.

Non si è proceduto alla mappatura dei reati di cui agli artt. 617-*quater* e *quinquies* e 640-*quinquies* c.p., in quanto, anche astrattamente, non configurabili in relazione all’attività svolta da Philip Morris**.**

**5 PARTE SPECIALE**

# i) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 24-*ter*: “Delitti di criminalità organizzata”.

Per la descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati *(All. n.1)*.

Tra le fattispecie di reato previste *ex* art. 24-*ter* merita un maggiore approfondimento l’associazione per delinquere, infatti, gli altri reati previsti in tale articolo si ritiene non siano applicabili alla realtà di Philip Morris.

L’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) potrebbe astrattamente supportare qualsiasi finalità illecita, giacché qualunque illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali, potrebbe acquisire rilevanza quale “reato scopo” di tale associazione. Tuttavia, un approccio metodologico realistico suggerisce di soffermarsi sugli elementi strutturali dell’associazione delinquenziale e di verificare che il controllo sui possibili reati scopo sia il più efficace possibile.

Il reato di cui all’art. 416 c.p. è caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

**a)** vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

**b)** struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea, e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;

**c)** indeterminatezza del programma criminoso, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti;

**d)** esistenza dell’*affectio societatis*, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell’attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Alla luce di quanto esposto, giova ricordare che i rapporti occasionali con soggetti terzi non possono dar luogo alla fattispecie associativa *ex* art. 416 c.p., prestandosi gli stessi eventualmente ad una responsabilità concorsuale ai sensi degli artt. 110 ss. c.p.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale prevede che “***criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone nel reato continuato consiste essenzialmente nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso****, che, nel concorso di persone nel reato continuato, avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda - con la realizzazione dei quali tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni motivo di pericolo e di allarme sociale;* ***nell'associazione per delinquere, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti****, ciascuno dei quali ha la costante* ***consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati****, cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso che determina* ***pericolo per l'ordine pubblico*** *ed è la ragione stessa per la configurazione - quale* ***autonomo titolo di reato*** *-* ***del delitto di associazione per delinquere****, per la cui sussistenza, peraltro, è irrilevante l'eventuale mancata partecipazione di tutti, o di alcuni degli associati, alla consumazione dei delitti programmati”[[5]](#footnote-6).*

***1.1 Attività Sensibili***

Sono stati incrementati i controlli sui potenziali reati scopo dell’eventuale vincolo associativo, non essendo possibile creare controlli specifici per il reato associativo. Infatti, tali controlli per essere efficaci, dovrebbero riferirsi alle singole persone fisiche e non alle attività da queste svolte.

Tuttavia, la Philip Morris ha previsto quale modalità di controllo:

* nel “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”, parte integrante del presente Modello, principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalla fattispecie del reato di associazione per delinquere;
* *Principles&Practices*:PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”.

**5. PARTE SPECIALE**

# l) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, ha introdotto l’art. 25-*bis*.1: “Delitti contro l’industria e il commercio”.

Tra i reati indicati dall'art. 25-*bis*.1 si ritengono astrattamente applicabili alla realtà aziendale di Philip Morris i seguenti:

***Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Il reato è commesso da chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un settore industriale o commerciale.

***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Il reato è commesso da chiunque, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

Fatta salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), la norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La norma punisce altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni comma sopra indicati.

***1.1 Attività Sensibili***

La Società ha proceduto alla ricognizione delle attività a rischio rilevanti ai fini dei reati in questione. In considerazione della peculiarità delle fattispecie delittuose in oggetto, la Società ha individuato le seguenti aree a rischio reato::

1. **Acquisto, sviluppo e commercializzazione di prodotti**
2. **Distribuzione di materiale nell'ambito delle attività informative e di ricerca di mercato**
3. **Rapporti con Ministeri ed enti pubblici (ivi inclusi gli Enti Locali)**
4. **Rapporti con istituzioni governative e legislative nazionali e sovranazionali e Autorità Amministrative**
5. **Rapporti con Autorità Giudiziarie**
6. **Rapporti con istituti di ricerca, università e strutture sanitarie pubbliche**
7. **Comunicazioni al pubblico**
8. **Gestione degli approvvigionamenti, con particolare riguardo alla definizione ed al successivo adempimento delle previsioni contrattuali**
9. **Rapporti con enti certificatori**
10. **Attività di Trade Engagement nei confronti dei clienti key account**
11. **Rivendita di tabacco greggio**
12. **Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico**

Per tali Attività Sensibili sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio.

**a)** Contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, anche in concorso con altri. Utilizzo di prodotti industriali riportanti marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti od alterati.

**b)** Introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto, anche in concorso con altri. Detenzione, vendita o messa in circolazione di prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi nazionali o esteri contraffatti od alterati.

**c)** Detenzione, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione di prodotti industriali realizzati usurpando titoli di proprietà industriali od in violazione degli stessi, anche in concorso con altri.

**d)** Diffusione al pubblico, mediante campagne pubblicitarie, di informazioni false o menzognere (ad es. circa gli effetti per la salute del prodotto di un competitor).

Controlli a presidio:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* Procedura “Rapporti conl’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;
* Condizioni Generali di Acquisto di beni e Servizi;
* PMI 01-C"Gestione delle Informazioni Aziendali";
* PMI 04-C “Progettazione, Marketing e Vendita di prodotti combustibili del tabacco” con relative Linee Guida;
* PMI 04A-C “Progettazione, Marketing e Vendita di alternative senza combustione” con relative Linee Guida;
* PMI 05-C "Concorrenza";
* PMI 05-CG1 "Rapporti con Clienti, Rivenditori, Fornitori e Condotta nei Punti Vendita";
* PMI 05-CG2 "Informazioni sulla Concorrenza e Analisi di Mercato";
* PMI 06-C “Diritti di proprietà intellettuale”;
* PMI 06-CG1 “Linee Guida sul Copyright”;
* PMI 07-C “Regolamentazione, sviluppo e produzione Prodotti PMI”.

In data 12 settembre 2022 la Società, con il supporto di consulenti esterni specializzati, ha proceduto ad effettuare, in via del tutto prudenziale, una attività di valutazione del rischio (cd. risk assessment) mirata all’ipotesi di cui all’art. 513 c.p. Si è trattato di attività svolta in via cautelativa, nell’ambito del costante sforzo di sviluppo del sistema di compliance della Società, tenuto conto (a) della difficile configurabilità pratica della fattispecie, come confermato dalla scarsità di precedenti giurisprudenziali; e (b) della difficile individuabilità di presidi posti a prevenzione specifica dal rischio, considerata l’estrema genericità della fattispecie. In proposito, secondo la best practice, sono state individuate le astratte e ipotetiche modalità commissive del reato (coordinandole con le attività sensibili già mappate nel Risk Assessment della Società), che sono risultate presidiate da opportune procedure e prassi aziendali già esistenti all’interno del sistema di compliance della Società quanto meno dal 2017, sistematizzate all’interno di questa Parte Speciale.

Non si è, invece, proceduto alla mappatura dei reati di cui agli artt. **di cui agli artt., 513-*bis*, 516 e 517-*quater* c.p.** in quanto astrattamente non configurabili in relazione all’attività svolta da **Philip Morris.**

**5. PARTE SPECIALE**

# m) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

1. **REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, è stato introdotto l’art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.

Tra i reati indicati dall'art. 25-*novies* si ritengono astrattamente applicabili alla realtà aziendale di Philip Morris i seguenti:

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “L.A.”)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 L.A., il D. Lgs. 231/2001 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;

b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L.A.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi “pirata”.

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

***Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter L.A.)***

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

***1.1 Attività Sensibili***

Le Attività Sensibili individuate con riferimento ai Reati in materia di violazione del diritto d’autore dall’art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. Utilizzo di software, banche dati informatiche e altre opere protette dal diritto d’autore.
2. Diffusione di immagini, video e musica.

***1.2 Modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio delle Attività Sensibili***

Per ciascuna Attività Sensibile sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. Utilizzo di software, banche dati informatiche e altre opere protette dal diritto d’autore

**2.** Utilizzo senza licenza di applicativi, software, banche dati informatiche e altre opere coperte da altrui diritto d'autore.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori di beni e servizi;
* PMI 06-C “Diritti di proprietà intellettuale”;
* PMI 06-CG1 “Linee Guida sul Copyright”.

1. **Diffusione di immagini, video e musica.**

Diffusione o proiezione di immagini, video o musica coperti dal diritto d’autore senza aver preventivamente ottenuto le relative licenze d’uso o autorizzazioni.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Codice di Condotta PMI;
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori di beni e servizi;
* PMI 06-C “Diritti di proprietà intellettuale”;
* PMI 06-CG1 “Linee Guida sul Copyright”.

Non si è proceduto alla mappatura dei reati di cui agli artt. **di cui agli artt. 171-*septies* e 171-*octies* L.A.** in quanto astrattamente non configurabili in relazione all’attività svolta da **Philip Morris.**

**5. PARTE SPECIALE**

# n) REATI AMBIENTALI

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1. REATI AMBIENTALI**

Il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, attuativo della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, ha introdotto, nel *corpus* del D. Lgs. 231/2001, l’art. 25-*undecies* “Reati ambientali”, modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha introdotto, all’interno del medesimo, ulteriori fattispecie di reati ambientali la cui integrazione può determinare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per la descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 si veda l’Elenco dei Reati *(All. n. 1).*

***1.1 Attività Sensibili***

La Società ha proceduto alla ricognizione delle attività a rischio rilevanti ai fini dei reati in materia ambientale. In considerazione della peculiarità delle fattispecie delittuose in oggetto, sono state individuate le seguenti aree a rischio reato:

1. **Manutenzione dei serbatoi di gasolio del gruppo elettrogeno e gestione delle relative emergenze (es. sversamenti) (art. 452-*bis*, *quinquies* e *octies* c.p.);**
2. **Manutenzione dell’autorimessa e degli edifici di competenza e gestione delle relative emergenze (es. incendi) (art. 452-*bis*, *quinquies* e *octies* c.p.);**
3. **Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/Selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società (artt. 256, commi 1, 3, 5 D. Lgs. 152/2006 e art. 452-*quaterdecies*,comma 1,c.p.);**
4. **Comunicazioni di dati riguardanti i rifiuti prodotti al laboratorio di analisi per il rilascio del relativo certificato di analisi e gestione dei relativi rapporti** **(art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006);**
5. **Gestione delle attività finalizzate alla corretta tenuta del registro carico-scarico rifiuti e del formulario di identificazione anche nei rapporti con i fornitori (artt. 190, 193 e 258 D. Lgs. 152/2006).**

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati ed i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. **Manutenzione dei serbatoi di gasolio del gruppo elettrogeno e gestione delle relative emergenze (es. sversamenti) (art. 452-*bis*, *quinquies* e *octies* c.p.);**
2. Inquinamento ambientale – anche colposo – derivante dallo sversamento nel suolo di gasolio utilizzato nei gruppi elettronici.

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori;
* Contratto di facility management;
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”;
* Sistema di contenimento sversamenti.

1. **Manutenzione dell’autorimessa e degli edifici di competenza e gestione delle relative emergenze (es. incendi) (art. 452-*bis*, *quinquies* e *octies* c.p.);**

**a)** Inquinamento ambientale – anche colposo – dell’aria o del suolo derivante da incendi verificatisi nell’autorimessa o negli edifici di competenza della Società.

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori;
* Contratto di facility management;
* PMI - 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”;
* Sistema antincendio.

1. **Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ Selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Società (artt. 256, commi 1, 3, 5 D. lgs. 152/2006 e art. 452-quaterdecies, comma1, c.p.);**

**a)** Concorso nell’attività di gestione di rifiuti non autorizzata ed omissione dell’attività di controllo in merito all’esistenza delle autorizzazioni per le attività di recupero o smaltimento in capo al fornitore al quale si consegnano, per lo smaltimento, i rifiuti medesimi.

**b)** Cessione di rifiuti al fornitore/smaltitore senza aver verificato preventivamente il possesso delle autorizzazioni necessarie per le attività di recupero o smaltimento.

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori;
* PMI 10C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”;
* Contratto di *facility management*;
* Protocollo di gestione rifiuti speciali;
* PMI 28 “Contratti e accordi – revisione finanziaria”;
* PMI - 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* PMI 29-G1 “Linee guida per approvvigionamenti”;
* PMI 29-G2 “Linee Guida sull'Approvvigionamento di *Leaf* e *Clove*”.

1. **Comunicazioni di dati riguardanti i rifiuti prodotti al laboratorio di analisi per il rilascio del relativo certificato di analisi e gestione dei relativi rapporti** **(art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006)**

**a)** Concorso nelle false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, al fine di ottenere un certificato di analisi di rifiuti non veritiero.

**b)** Concorso con chi fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti falso durante il trasporto (a titolo meramente esemplificativo: concorso con il trasportatore che fa uso del certificato falso durante il trasporto dei rifiuti).

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
* Contratto di *facility management;*
* Protocollo di gestione rifiuti speciali;
* IOA 8.1.07 Istruzione Operativa Ambientale;
* Analisi ambientale - Rischi e Opportunità;
* P EHS. D. 102 *Environmental Impact Assessment*.

1. **Gestione delle attività finalizzate alla corretta tenuta del registro carico-scarico rifiuti e del formulario di identificazione anche nei rapporti con i fornitori (artt. 190, 193 e 258 D. Lgs. 152/2006)**

* “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01”;
* Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (certificato UNI EN ISO 14001 – OHSAS 18001);
* Clausole inserite nei contratti con i fornitori;
* Contratto di *facility management*;
* Protocollo di gestione rifiuti speciali;
* IOA 8.1.07 Istruzione Operativa Ambientale;
* Analisi ambientale - Rischi e Opportunità;
* P EHS. D. 102 *Environmental Impact Assessment*.

In considerazione della particolare attività svolta dalla Philip Morris Italia, i reati di cui agli **artt. 256, commi 1, 3, 5 e art. 452-quaterdecies, comma 1, c.p.,** possono essere commessi esclusivamente a titolo di concorso (art. 110 c.p.) con soggetti terzi. Infatti, si dovrà ricorre necessariamente ad un contribuito di un soggetto esterno, stante l’impossibilità materiale per i dipendenti della Philip Morris di poter porre in essere in via monosoggettiva le condotte realizzative delle fattispecie di cui sopra.

Al riguardo si riporta un orientamento giurisprudenziale il quale ha chiarito che: “*In tema di gestione dei rifiuti, l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di “culpa in eligendo*” (Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 07/02/2008).

Ai fini della mappatura delle attività cd. a rischio reato sono stati esclusi i seguenti reati, seppur analizzati, giacché non rientranti nelle attività svolte da Philip Morris Italia:

* art. 452*-quater* c.p. “disastro ambientale”;
* art. 452-*sexies* c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”;
* art. 727-*bis* c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”;
* art. 733-*bis* c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”;
* art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, del D. Lgs. 152/2006 “sanzioni penali” in relazione alle attività di “Scarichi sul suolo” *ex* art. 103 del D. Lgs. 152/2006, “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” *ex* Art. 104 D. Lgs. 152/2006, “Scarichi in fognature” *ex* art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e “Scarichi di sostanze pericolose” *ex* art. 108 del D. Lgs. 152/2006;
* art. 256, commi 6 e 2, del D. Lgs. 152/2006 “deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi”;
* art. 257, commi 1 e 2, del D. Lgs. 152/2006 “Bonifica dei siti”;
* art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”;
* art. 452-*quaterdecies*, comma 2, c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività”;
* art. 279, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 “Sanzioni in relazione all’emissione in atmosfera”;
* art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 3-*bis*, art. 6 comma 4, della Legge 150/1992 in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
* art. 3, comma 6, della legge 549/1993 in materia di tutela dell’ozono;
* art. 8, commi 1 e 2, e art. 9 commi 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 in materia di inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

Si ritiene opportuno evidenziare che il D. Lgs. 121/2011 non fornisce alcuna indicazione in relazione alle modalità di gestione del rischio ambientale idoneo ad avere efficacia esimente per l’ente (diversamente da quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Tuttavia la Philip Morris Italia, al fine di definire una struttura di controllo efficiente ed adeguata in relazione al rischio ambientale, ha deciso di implementare il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.

Tale SGA, ad oggi, è ancora in fase di elaborazione. Allorquando il processo di certificazione sarà ultimato, tale SGA costituirà parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001, quale presidio per le attività a rischio individuate, in relazione all’art. 25-*undecies*, nella fase di *risk analysis*.

**5. PARTE SPECIALE**

# o) REATI TRIBUTARI

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **REATI TRIBUTARI**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“**Reati tributari**”).

L’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 è poi stato integrato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare, tale ultimo decreto, entrato in vigore in data 30 luglio 2020, ha aggiunto all’art. 25-*quinquiesdecies* un nuovo comma 1-*bis*, ai sensi del quale acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche per tale fattispecie viene specificato che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Inoltre, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

***Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

***Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila.

***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

***Indebita compensazione*** ***(art. 10-*quater *D. Lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In tal caso, è prevista una pena superiore se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

Commette altresì il reato in oggetto chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

In tal caso, è prevista una pena superiore se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

***1.1 Attività Sensibili***

Le Attività Sensibili individuate con riferimento ai Reati tributari richiamati dall’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs 231/01, sono le seguenti:

1. Tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali
2. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi
3. Gestione dei rischi fiscali e delle procedure di *ruling* internazionale
4. Gestione della fatturazione aziendale
5. Cessione di *asset*
6. Indicazione di dati e informazioni nell’ambito di procedure di transazione fiscale
7. Gestione della compensazione fiscale

***1.2 Modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio delle Attività Sensibili***

Per ciascuna Attività Sensibile sono state individuate le singole modalità di realizzazione dei reati e i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. **Tenuta della contabilità e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali**

Potrebbe configurarsi il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili nel caso la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* Procedura 231 “*Bilancio, contabilità e rapporti con la Società di Revisione, Soci e Collegio Sindacale*”;
* Contratto di service con “*PMI Service Center Europe SP. ZO. O*”;
* *Finance Standard* di cui all’Allegato 6;
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale.*

1. **Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti connessi**

Potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione infedele laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse nella dichiarazione fiscale attivi inferiori a quelli effettivamente conseguiti, ovvero il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi laddove, ad esempio, gli elementi attivi fossero stati in parte occultati tramite artifizi quali l’adozione di una doppia contabilità, l’occultamento delle merci in locali diversi dai magazzini e il “dirottamento” dei relativi pagamenti su conti correnti di terzi.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* ASC 740 *Guidelines*;
* *Reporting Guideline*s “*Unrecognized Tax Benefit Narrative & Roll Forward*”;
* Clausole inserite nei contratti con i consulenti esterni della Società (società di revisione);
* *OC Service Agreement* sottoscritto con Philip Morris International Management S.A.;
* *Finance Standard di cui all’Allegato 6.;*
* *Accordi preventivi in essere siglati tra PM Italia e l’Agenzia delle Entrate;*
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale*

1. **Gestione dei rischi fiscali e delle procedure di *ruling* internazionale**

Potrebbe configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse nella dichiarazione fiscale attivi inferiori a quelli effettivamente conseguiti, giacché questi ultimi sono in parte stati celati “dirottandoli” su una società appositamente costituita all’estero e la cui natura di soggetto fittiziamente interposto è stata celata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della procedura di *ruling*.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* *OC Service Agreement* sottoscritto con Philip Morris International Management S.A.;
* Accordi di *ruling* internazionale;
* *Finance Standard di cui all’Allegato 6;*
* *Accordi preventivi in essere siglati tra PM Italia e l’Agenzia delle Entrate;*
* *Procedura per la conservazione sostitutiva della documentazione fiscale.*

1. **Gestione della fatturazione aziendale**

Potrebbe realizzarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti laddove la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, inserisse nella propria dichiarazione fiscale fatture passive per forniture mai effettuate, in modo da incrementare artatamente il valore dei costi sostenuti nel periodo di riferimento.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* *OC Service Agreement* sottoscritto con Philip Morris International Management S.A.
* *Mutual Service Agreement tra PM Italia e PM MTB;*
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”
* PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”;
* PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-*Diversion*”.

1. **Cessione di *asset***

Potrebbe configurarsi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte laddove la Società, al fine di sottrarsi a sanzioni amministrative relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alienasse simulatamente alcuni asset di valore, in modo da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01.

1. **Indicazione di dati e informazioni nell’ambito di procedure di transazione fiscale**

Potrebbe configurarsi il reato cosiddetto di “false indicazioni nella transazione fiscale”, laddove, all’interno della documentazione presentata nell’ambito di una procedura di transazione fiscale instaurata a norma dell’art. 182-*ter* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”), la Società, al fine di ottenere un pagamento parziale dei debiti fiscali, indicasse elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01.

A presidio delle suddette Attività Sensibili, il “Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01” prevede specifici principi etici relativi alla gestione degli aspetti fiscali.

In particolare, oltre all’integrazione di principi già esistenti, è stato aggiunto il seguente principio relativo alla “*Gestione dei rapporti con l’Amministrazione fiscale (in particolare, l’Agenzia dell’Entrate)*”:

“*La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell’ambito dei rapporti con l’Amministrazione fiscale.*

*In particolare, la Società si impegna affinché:*

* *qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva;*
* *non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell’erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte)*”(principio n. 59).

1. **Gestione della compensazione fiscale**

Potrebbe essere integrato il reato di indebita compensazione (previsto e punito dall’art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000) laddove la Società, nell’ambito di operazioni transfrontaliere, non versasse all’erario le imposte dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* *Finance Standard* di cui all’Allegato 6 (in particolare, lo standard A-143 Balance Sheet Accounts Reconciliation e relativi allegati).

**5. PARTE SPECIALE**

# p) REATI DI CONTRABBANDO

**ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

**1.** **REATI DI CONTRABBANDO**

Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, oltre ad apportare alcune modifiche al codice penale, è intervenuto direttamente sul Decreto, apportandovi modifiche, tra cui l’introduzione dell’art. 25-*sexiesdecies* (“**Reati di Contrabbando**”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie di reato previste dal D.P.R. 43/1973, che è richiamato dall’art. 25-*sexiesdecies*.

***Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282*** ***del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16;

b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90 del D.P.R. 43/1973;

e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’articolo 25 del D.P.R. 43/1973 per il delitto di contrabbando.

**Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 *del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l’eccezione preveduta nel terzo comma dell’articolo 102 del D.P.R. 43/1973;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

***Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16 del D.P.R. 43/1973, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’art. 254 del D.P.R. 43/1973 per l’imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

***Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114 del D.P.R. 43/1973. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

***Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2 del D.P.R. 43/1973, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

***Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140 del D.P.R. 43/1973.

***Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 del D.P.R. 43/1973)***Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

***Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del D.P.R. 43/1973)***

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

***Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 del D.P.R. 43/1973)***Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

***Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 del D.P.R. 43/1973)***

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

***Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291*-bis *del D.P.R. 43/1973)***

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’[articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2093515&idUnitaDoc=6350537&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater *del D.P.R. 43/1973)***

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

***Altri casi di contrabbando (art. 292 del D.P.R. 43/1973)***Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

***1.1 Attività Sensibile***

L’Attività Sensibile individuata con riferimento ai Reati di Contrabbando richiamati dall’art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs 231/01, è la seguente:

1. Attività di acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa.

***1.2 Modalità di realizzazione dei reati e controlli a presidio dell’Attività Sensibile***

Per l’Attività Sensibile che è stata individuata, si indicano di seguito le modalità di realizzazione dei reati e i relativi controlli posti a presidio. In particolare:

1. **Attività di acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa**

La commissione dei Reati di Contrabbando potrebbe essere configurabile tramite le seguenti modalità:

* contrabbando di prodotti finiti tramite l’acquisto della merce da società del Gruppo e vendita a soggetti non autorizzati alla vendita;
* contrabbando di prodotti semilavorati tramite approvvigionamento di tabacco greggio e vendita a soggetti non autorizzati alla vendita;
* falsificazione dei documenti di accompagnamento della merce acquistata e venduta facendo risultare una provenienza UE anziché extra-UE, evadendo in tal modo il dazio;
* spedizione a Paesi UE di merci dichiarate per paesi extra UE in sospensione di dazio, evadendo in tal modo il dazio;
* vendita di prodotto finito con causali esenti da accisa in realtà destinate alla immissione in consumo/vendita a soggetti non autorizzati;
* introduzione nello Stato italiano di merci omettendo di presentarle alle Dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l’agevolazione doganale.

I presidi adottati in relazione all’Attività Sensibile in esame sono i seguenti:

* Codice di Condotta ai fini del D. lgs. 231/01;
* Codice di Condotta PMI;
* Sistema E.M.C.S. - Excise Movement Control System (sistema per la movimentazione ed il controllo dei prodotti soggetti ad accisa)
* PMI 10-C “Conoscere i propri Clienti e Anti-Diversion”;
* PMI 09-C “Conoscere i propri Fornitori”;
* PMI 29 “Acquisto di Beni e Servizi”;
* Clausole inserite nei contratti con i Clienti.

# ALLEGATI

*1) Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01;*

*2) Matrice delle Attività Sensibili ed attività strumentali;*

*3*) *Codice di Condotta ai fini del D. Lgs. 231/01;*

*4) Sistema Disciplinare;*

*5) Statuto dell’Organismo di Vigilanza;*

*6) Sistema di controllo*.

1. La Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto, nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01, l’art. 25-*decies*: “*Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”. Pur rientrando tale fattispecie nei delitti contro l’amministrazione della giustizia, si ritiene opportuno prevederla in questa parte del modello. [↑](#footnote-ref-2)
2. Per le attività strumentali relative ai reati di “corruzione tra privati” e “istigazione alla corruzione tra privati” si rinvia agli standard di controllo indicati nella Parte Speciale A). [↑](#footnote-ref-3)
3. Ai sensi dell’art. 7 MAR “*nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso*”, sicché, di conseguenza, “*una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata*”. [↑](#footnote-ref-4)
4. L’art. 16 del D. Lgs. 81/08 prevede che*:*

   1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

   a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

   b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

   d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

   e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

   2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

   3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4 [↑](#footnote-ref-5)
5. ***Cassazione penale sez. V, 04 ottobre 2004, n. 42635*** in *Riv. pen. 2005, 1387 (s.m.).* In senso conforme si veda*:* ***Cassazione penale sez. I, 15 gennaio 1997, n. 67*** in *Cass. pen. 1998, 803 (s.m.), Studium Juris 1997, 847;* ***Cassazione penale sez. I, 05 maggio 1995, n. 7063*** in *Cass. pen. 1996, 3638 (s.m.);* ***Cassazione penale sez. I, 08 luglio 1991*** in *Cass. pen. 1992, 3027*,*Giust. pen. 1992, II,38 (s.m.)*, *Cod. Pen. Lattanzi-Lupo 2000, 44);* ***Cassazione penale sez. I, 11 ottobre 1991,*** in *Cass. pen. 1994, 296 (s.m.)* [↑](#footnote-ref-6)